EDIZIONE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1962.

Approvazione del nuovo testo delle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato".

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1962.

Approvazione del nuovo testo delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 22 settembre 1954, n. 1396, con il quale venivano approvate le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1961, n. 480, relativo alla istituzione di nuovi documenti per i viaggi in base alla Concessione speciale « C » e al regolamento trasporti militari;

Vista la relazione n. C.312/C.S./108 del 19 maggio 1962 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo testo delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato », allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo testo delle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose, di cui al precedente art. 1, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Dalla stessa data cesserà di aver vigore il testo delle Concessioni medesime approvato con il decreto interministeriale 22 settembre 1954, numero 1396, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per il periodo necessario alla sostituzione dei documenti concessionali modificati col testo allegato, l'Amministrazione ferroviaria ha facoltà di consentire l'uso dei documenti e l'applicazione delle norme di cui al testo delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato », approvato con decreto interministeriale del 22 settembre 1954, n. 1396.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1962
Registro n. 45 *bilancio Trasporti, foglio n.* 153. — BONOMI

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

Disposizioni comuni al trasporto di persone, di bagagli e di altre cose

Art. 1. — LIMITI DI APPLICAZIONE

§ 1. *Applicabilità delle norme relative ai trasporti a tariffa ordinaria.* — Le norme relative ai trasporti a tariffa ordinaria delle persone, dei bagagli e delle altre cose si applicano anche ai trasporti effettuati in base alle concessioni speciali in quanto non sia stabilito diversamente dalle presenti disposizioni generali e dalle disposizioni particolari di ogni singola concessione.

§ 2. *Applicabilità delle disposizioni generali.* — Le presenti disposizioni generali si applicano in quanto non sia stabilito diversamente dalle condizioni particolari di ogni singola concessione.

§ 3. *Divieto di deroghe.* — Le presenti disposizioni generali e quelle particolari delle singole concessioni devono essere strettamente applicate in ogni loro parte: qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto.

Art. 2. — DOCUMENTI PRESCRITTI PER L'APPLICAZIONE DELLE CONCESSIONI. - RILASCIO E VALIDITÀ.

Il diritto a fruire delle concesioni speciali è subordinato alla presentazione dei documenti per ciascuna di esse stabiliti. Detti documenti debbono corrispondere, per stampa, dimensioni e colore, al preciso modello prescritto, e debbono risultare debitamente completati a inchiostro e muniti dei timbri dei Ministeri, Uffici e simili autorizzati a rilasciarli, nonchè delle firme autografe richieste dalle disposizioni particolari, con esclusione di fac-simili a timbro.

Le richieste, i libretti e gli scontrini di libretto debbono essere fatti stampare dai Ministeri, Uffici e simili autorizzati

a rilasciarli. Per i trasporti delle cose a velocità ordinaria lo speditore deve presentare anche le normali lettere di vettura.

I documenti concessionali non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per fruirne.

I documenti incompleti, corretti, inintelligibili, o mancanti del bollo e delle firme prescritte, quelli rilasciati senza l'osservanza delle norme relative e quelli presentati ad una stazione diversa da quella di partenza od indicata come mittente, non sono validi. Tuttavia, nei casi di semplice irregolarità di forma, l'Amministrazione ferroviaria ha facoltà di rendere regolare la richiesta; tale facoltà è demandata ai capi delle stazioni, che vi provvedono mediante apposita annotazione sul documento.

Sono altresì nulli i documenti di riduzione presentati alle stazioni dopo sessanta giorni dalla data di emissione. Per quanto riguarda i libretti di viaggio valgono le norme stabilite dalle singole concessioni.

Nel caso che su uno stesso documento risultino iscritte più persone, o più bagagli, o più cose, e taluna di dette persone non intraprenda il viaggio o alcuno di detti bagagli o cose non venga presentato per la spedizione, il documento è tuttavia valido per le altre persone o cose iscrittevi Sullo stesso documento dovrà in ogni caso farsi espressamente constatare, a cura dei capi stazione o capi gestione, che per determinate persone, bagagli o cose iscrittevi non si effettua il trasporto.

Coloro che intendono partire da una località non abilitata al rilascio di biglietti di viaggio a tariffa concessionale, per raggiungere una stazione abilitata al rilascio di tali biglietti, debbono pagare il prezzo a tariffa ordinaria, salvo che non sia diversamente stabilito da norme particolari.

Quando le condizioni particolari delle concessioni prescrivono un numero minimo di viaggiatori, i partenti debbono essere iscritti su un medesimo documento di riduzione.

Art. 3. — USO DEI DOCUMENTI CONCESSIONALI. LORO SMARRIMENTO.

La presentazione dei documenti concessionali implica la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni stabilite per il trasporto a tariffa concessionale.

Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute ed è tenuto, in solido con chi indebitamente ne faccia uso, a risarcire la Amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, comprese quelle a titolo di soprattassa o di penalità.

I biglietti rilasciati in base a documenti concessionali sono incedibili e non sono validi se non esibiti unitamente ai documenti prescritti.

Detti documenti non possono essere utilizzati da persone diverse da quelle iscritte sui medesimi nè usati in modo diverso da quello stabilito dalle singole concessioni.

Nel caso di smarrimento dei documenti valevoli per fruire delle tariffe concessionali, il beneficiario deve subito informarne l'Amministrazione ferroviaria presentando per iscritto ad una stazione F.S. formale denuncia di smarrimento con gli elementi atti ad identificare il documento stesso. Fino al compimento di questa formalità, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti all'Amministrazione ferroviaria dall'uso che altre persone ne possano fare.

Se trattasi di smarrimento di libretto di viaggio, il titolare della concessione che desideri ottenerne il duplicato deve rivolgere istanza all'Ufficio che ha rilasciato il documento smarrito, allegando la copia di denuncia di smarrimento timbrata e firmata dall'Autorità ferroviaria di stazione e la ricevuta di un versamento di L. 500 effettuato presso una qualsiasi stazione F.S. a titolo di diritti amministrativi a favore dell'Amministrazione ferroviaria. Tale somma non è rimborsabile in caso di ritrovamento del documento. Sul duplicato del documento rilasciato debbono essere indicati gli estremi della suddetta ricevuta.

Art. 4. — PERSONE DI FAMIGLIA.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni accordate alle persone di famiglia del titolare della concessione, si intendono per componenti la famiglia, salvo che non sia diversamente previsto dalle disposizioni particolari:

a) la moglie, i figli celibi minorenni, le figlie nubili minorenni, se conviventi col titolare;

b) il padre, la madre, i fratelli germani celibi minorenni, le sorelle germane nubili minorenni, se abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare;

c) il marito, i figli celibi maggiorenni, le figlie nubili maggiorenni, i fratelli germani celibi maggiorenni, le sorelle germane nubili maggiorenni, nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro, semprechè risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare. La dichiarazione della inabilità al lavoro del beneficiario viene rilasciata, sul documento prescritto, dall'Ente od Organo autorizzato ad emetterla, sotto la propria responsabilità (1);

d) le nutrici in accompagnamento di bambini lattanti figli del titolare;

e) una persona di servizio.

Si considerano persone di servizio soltanto quelle salariate che prestano opera manuale (esclusi gli autisti), fanno servizio continuativo, convivono stabilmente col titolare e non sono parenti o affini entro il terzo grado del titolare stesso e delle altre persone di famiglia di cui sopra (2).

La persona di servizio, sia per il viaggio di andata che effettua per recarsi a convivere col titolare della concessione, sia per il viaggio di ritorno al proprio domicilio quando cessa il rapporto di lavoro e di convivenza col titolare stesso, non ha titolo a fruire della concessione.

Sono, pertanto, esclusi dalla concessione i precettori e le istitutrici. Vi sono, invece, ammesse le bambinaie e le nutrici.

Sotto le denominazione di figli s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti o dichiarati, gli adottivi, gli affiliati ed i figliastri.

Hanno diritto al trattamento previsto per i figli adottivi anche i fanciulli in attesa della adozione, che si trovino nelle condizioni previste per aver diritto all'adozione stessa, a condizione che essi convivano col titolare da almeno due anni e che il titolare stesso comprovi con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte di brefotrofi o istituti di ricovero in genere, verbali di consigli di famiglia e simili) di essersi assunto stabilmente l'onere del loro allevamento.

---

(1) Tali dichiarazioni dovranno essere apposte previo riconoscimento, da parte dei sanitari fiscali delle singole Amministrazioni, della inabilità al lavoro, in base alle norme vigenti per le pensioni e per la concessione delle quote complementari di carovita.

(2) Secondo la disposizione del testo, non possono quindi essere considerate persone di servizio le persone seguenti:

a) *Parenti* - ascendenti (genitori, avi, proavi),; discendenti (figli, nipoti, pronipoti); collaterali (fratelli, sorelle, zii, zie, prozii, prozie, nipoti, pronipoti);

b) *Affini* - i parenti del coniuge delle stesse categorie e gradi di cui alla lettera *a*).

Sotto la denominazione di padre e madre si intendono anche il patrigno e la matrigna, l'adottante e l'affiliante.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i fratelli e le sorelle minorenni celibi o nubili che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella della famiglia nonchè le nutrici

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione anche per la moglie, quando la stessa, pur conservando il domicilio nella località ove risiede il marito, sia costretta a permanere in altra località per ragioni di lavoro, nonchè per i figli e per i fratelli di età inferiore a 21 anni in servizio militare.

Nel caso di separazione consensuale fra coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, o nel caso di separazione legale pronunciata per colpa del marito, la moglie conserva il diritto ai viaggi a tariffa ridotta. I figli e le figlie che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi legalmente separati, conservano in ogni caso il diritto al trasporto a tariffa concessionale.

Il limite massimo di proventi fruiti dalle persone di famiglia entro il quale queste sono considerate prevalentemente a carico del titolare della concessione è stabilito dall'Amministrazione ferroviaria (1).

La moglie e i figli minorenni si considerano sempre « a carico » del titolare; qualora titolare della concessione sia la madre, i suoi figli minorenni si considerano sempre « a carico » di lei.

Le persone di famiglia aventi diritto alle concessioni, comprese le persone di servizio, debbono essere iscritte sui documenti, sotto la propria responsabilità, dagli Enti od Uffici autorizzati a rilasciarli. Le relative indicazioni non sono considerate valide, agli effetti delle presenti disposizioni, se non risultino conformi al certificato anagrafico di famiglia.

Art. 5. — Requisiti particolari richiesti per l'uso di determinate concessioni

Quando le norme di una concessione esigono l'esistenza di un determinato requisito per aver titolo al beneficio concessionale, come l'età del viaggiatore, l'essere celibe o nubile e simili, è bastevole l'esistenza di tale requisito al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 6. — Irregolarità ed abusi. Somme dovute all'Amministrazione.

In casi di irregolarità od abusi di qualsiasi natura, la Amministrazione ferroviaria, oltre ad applicare le disposizioni previste dalle *Condizioni e Tariffe* per i trasporti delle persone, dei bagagli e delle altre cose sulle Ferrovie dello Stato e senza pregiudizio delle pene comminate dalle norme vigenti, può altresì sospendere, a proprio insindacabile giudizio, e per un determinato periodo di tempo, il beneficio della concessione speciale, al titolare di essa e, se del caso, anche alle persone della sua famiglia ed all'Ente cui la concessione è accordata. Analoga facoltà spetta all'Amministrazione nel caso di mancato pagamento di somme comunque dovutele.

---

(1) Dal 15 maggio 1960 tale massimo di proventi è stabilito in lire undicimila mensili. Nel caso dei genitori, laddove entrambi fossero a carico del titolare della concessione, tale massimo è elevato a lire ventiduemila mensili complessivamente.

Art. 7. — Servizi cumulativi e di corrispondenza.

Il servizio cumulativo o di corrispondenza con gli altri vettori è ammesso entro i limiti e nei modi risultanti dalle disposizioni in vigore per i singoli servizi.

CAPO II.

Disposizioni relative ai trasporti delle persone

Art. 8. — Prezzi. Modalità particolari per l'uso dei documenti di riduzione e per il rilascio dei documenti di viaggio.

§ 1. *Prezzi.* — Le tariffe applicabili risultano dalle singole concessioni.

§ 2. Per i viaggi da effettuare in base alle concessioni speciali si rilasciano biglietti di corsa semplice. In alcuni casi particolari è previsto il rilascio di *biglietti di andata e ritorno speciali*, col conseguente obbligo di pagare contemporaneamente il prezzo del viaggio di andata e quello del viaggio di ritorno

Per ogni viaggio si deve far uso di un solo documento di riduzione.

Su presentazione di un solo scontrino o di una sola richiesta si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone iscrittevi non viaggino tutte nella stessa classe.

E' ammesso il rilascio di un solo biglietto collettivo su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e con l'applicazione della medesima tariffa.

Art. 9. — Documenti di identificazione personale.

I viaggiatori, in possesso di documenti concessionali privi di fotografia, per provare il loro diritto alla tariffa concessionale, debbono esibire, a richiesta del personale ferroviario, un documento di identificazione personale ritenuto valido dall'Amministrazione ferroviaria (1).

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori la ripetizione della firma da essi apposta sui documenti suddetti.

Sono esenti dall'obbligo della presentazione del documento di identità personale i ragazzi di età fino a 15 anni.

---

(1) Attualmente i documenti di identificazione personale ritenuti validi dall'Amministrazione ferroviaria, sono i seguenti

le carte di identità rilasciate dai Comuni;

il passaporto;

il porto d'armi;

le patenti automobilistiche regolarmente vidimate;

i libretti di ricognizione rilasciati dagli Uffici, anche esteri, dell'Unione postale universale;

le tessere di ricognizione postali;

i libretti con fotografia per identificazione personale previsti dal presente testo e dal « Regolamento trasporti militari »;

le tessere con fotografia di cui sono muniti gli impiegati ferroviari e loro famiglie;

i libretti con fotografia rilasciati dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato ai giornalisti professionisti;

le tessere di riconoscimento ferroviarie;

le tessere di riconoscimento per l'uso dei biglietti di abbonamento settimanali e festivi;

le tessere di riconoscimento per l'uso dei biglietti di abbonamento per studenti.

Tali documenti sono validi, naturalmente, solo se rispondenti ai requisiti di validità propri a ciascuno di essi.

CAPO III.

Disposizioni relative ai trasporti dei bagagli e delle altre cose

Art. 10. — PREZZI.

§ 1. *Prezzi di trasporto.* — La tariffa applicabile risulta dalle condizioni particolari di ogni concessione.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, § 2 delle presenti disposizioni generali, quando le condizioni particolari delle singole concessioni prevedono una riduzione di tariffa per il trasporto dei bagagli, tale riduzione non è applicabile al trasporto degli animali vivi tassabili con la tariffa viaggiatori n. 6 di seconda classe, ovunque caricati, nè alle eccedenze di peso dei colli trasportati nelle carrozze.

§ 2. *Tasse accessorie.* — Le soprattasse, come quella per l'acceleramento dei trasporti (art. 69 C T.), per l'uso di carri speciali (art. 67 C.T.), pel trasporto di colli indivisibili di straordinario peso (art. 65 C.T.) e simili, stabilite dalle *Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose* sotto forma di un aumento percentuale del prezzo di trasporto, si applicano sui prezzi ridotti previsti dalle singole concessioni.

Le tasse e i diritti accessori di qualsiasi altro genere, come quelli previsti dall'allegato n. 1 alle C. T., la tassa per l'uso di carri scudo o di carro piatto fra due carri a bilico e simili, si applicano nella stessa misura dovuta per i trasporti a tariffa ordinaria.

CAPO IV

Art. 11. — VERTENZE AMMINISTRATIVE

§ 1. - *Reclami degli Enti o di singoli.* — I reclami e le istanze relativi a trasporti eseguiti in base alle concessioni, debbono essere debitamente documentati ed inviati ai competenti Uffici ferroviari per il tramite degli Enti autorizzati al rilascio dei documenti prescritti per l'uso delle concessioni stesse (art. 2, 2° cpv.).

§ 2. *Reclami dell'Amministrazione ferroviaria.* — Per le irregolarità riscontrate nell'uso delle concessioni speciali, dovute al comportamento dell'utente, e che rivestono particolare carattere di gravità, l'Amministrazione ferroviaria dovrà segnalare il fatto all'Ente che ha rilasciato i documenti concessionali.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CONCESSIONE SPECIALE « A »

Trasporti per conto del Capo dello Stato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

1. *Oggetto.* — La concessione riguarda i viaggi del Capo dello Stato nonchè i trasporti effettuati per conto ed a spese del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Per i viaggi del Capo dello Stato con treno speciale, la concessione riguarda altresì il trasporto del bagaglio.

A — VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO.

2. *Modalità e prezzi*

a) *Treni ordinari* (carrozze salone, saloncini e compartimenti riservati).

Per i viaggi con treni ordinari che il Capo dello Stato effettua in carrozza salone, saloncino e compartimento riservato, non si fa luogo a riscossione di alcuna tassa. La gratuità è estesa ai viaggi che la consorte del Capo dello Stato effettua col medesimo.

Le persone che viaggiano al suo seguito debbono essere munite di biglietto a tariffa competente (tariffa n. 5 di cui al successivo punto 4 o tariffa più favorevole della quale eventualmente fruissero per altro titolo). Ai viaggi di tali persone non si applicano le limitazioni e le esclusioni previste per determinati treni dagli orari ufficiali.

b) *Treni speciali.*

Per i viaggi in treno speciale del Capo dello Stato e del suo seguito, effettuati sia con carrozze ordinarie o speciali, sia con automotrici od elettromotrici, è dovuto in ogni caso il pagamento di una tassa pari ad un terzo del prodotto minimo previsto dalle tariffe ordinarie per ciascun tipo di treno speciale, qualunque sia il numero delle persone del seguito trasportate con detto treno.

Per il trasporto in treno speciale dei bagagli e delle altre cose di cui all'art. 6 delle *Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose*, è concessa una franchigia fino a 15 quintali complessivi per i treni a carrozze, e di 5 quintali complessivi per le automotrici ed elettromotrici. L'eventuale eccedenza va tassata in base alla Serie II, prevista al successivo punto 4.

La richiesta del treno speciale deve essere effettuata con documento conforme al mod. n. 1. Se ha luogo anche il trasporto di bagaglio registrato deve essere presentata anche la richiesta conforme al mod. n. 3.

I treni speciali debbono, di regola, essere richiesti almeno 24 ore prima della partenza del treno. In casi di urgenza, l'effettuazione dei treni stessi può essere consentita senza pagamento anticipato delle tasse relative, in base a semplice richiesta scritta, contenente tutti i dati necessari e da considerarsi a carattere provvisorio. Essa deve essere sostituita, entro otto giorni, da una richiesta formale, compilata secondo le prescrizioni di cui innanzi.

B — TRASPORTI PER CONTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA.

3. *Limiti.* — La concessione si applica al trasporto delle persone, dei bagagli e delle altre cose per conto ed a spese del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

4. *Prezzi.* — Per il trasporto delle persone, si applica la tariffa n. 5; per il trasporto dei bagagli, la Serie II; per le spedizioni a velocità ordinaria (comprese quelle con resa accelerata), i prezzi ordinari ridotti del 20%.

5. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, debbono essere presentate alle stazioni le richieste conformi ai mod. n. 2, n. 3 e n. 4, rilasciate dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

A richiesta del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimata dalla stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE « B »

Trasporti per conto dello Stato

1. *Oggetto.* — La concessione si applica ai trasporti appresso indicati, quando si effettuano per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato.

I — TRASPORTI DELLE PERSONE.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ai viaggi in seconda classe delle seguenti categorie di persone:

a) indigenti viaggianti per rimpatrio obbligatorio o per altro analogo motivo, in esecuzione di provvedimenti di po-

lizia o di sanità pubblica, con treni diretti, accelerati e misti nel caso di viaggio fino a 500 km. (1)

b) detenuti, internati e corrigendi minorenni;

c) religiose, vestite dell'abito dell'Ordine cui appartengono, per i viaggi in accompagnamento di minorenni da ricoverare a cura della pubblica sicurezza in istituti di correzione o similari;

d) infermieri in accompagnamento di detenuti, internati o corrigendi ammalati;

e) personale comandato in accompagnamento delle persone di cui alle lettera a) e b), non appartenente ai Corpi armati dello Stato o al Corpo degli agenti di custodia;

f) personale volontario dei Vigili del fuoco, per i viaggi di servizio (2).

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

Per i detenuti viaggianti in compartimento riservato, sono dovute le tasse previste dalle *Condizioni e tariffe* per i compartimenti riservati, computando però a tariffa n. 5 i posti del compartimento eventualmente non occupati.

Per le carrozze cellulari si applicano i prezzi di seconda classe competenti alle persone trasportate, oltre al diritto fisso di L. 13 per carrozza-chilometro. La riscossione di tale diritto sarà fatta dai competenti uffici ferroviari direttamente con le Amministrazioni per conto delle quali i trasporti vengono effettuati.

4. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione delle riduzioni, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni la richiesta mod. n. 5 rilasciata dagli Uffici statali a ciò autorizzati.

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Gli indigenti di cui alla lettera a) del punto 2, devono, inoltre, esibire il «foglio di via» rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

II — Trasporti a bagaglio.

5. - *Limiti.* — E' ammesso al trasporto a bagaglio registrato il materiale sanitario del Ministero della Sanità in quanto sia possibile il carico in bagagliaio, a giudizio del capo stazione o del capo gestione, e nei soli casi di urgenza.

6. - *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della Serie II.

7. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione delle riduzioni, debbono essere presentate alle stazioni le richieste conformi al mod. n. 6, rilasciate dagli Uffici statali a ciò autorizzati.

III — Trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata.

8. - *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a velocità ordinaria o con resa accelerata le cose seguenti:

a) carta bianca rigata e intestata, carta e cartoni da imballaggio, moduli e registri di ufficio e documenti contabili.

(1) In applicazione di convenzioni internazionali, la concessione si applica anche agli indigenti belgi, svizzeri ed ungheresi rimpatriati a cura dei propri Consolati, i quali rilasceranno loro apposite richieste a due tagliandi, analoghe a quelle di cui ai modelli n. 5 (per i viaggiatori) e n. 6 (per i bagagli).

(2) Il personale permanente dei vigili del fuoco, ivi compresi gli ufficiali, godono della concessione speciale *C* quali dipendenti dello Stato.

b) carta da macero spedita dagli uffici e magazzini di vendita dei generi di monopolio in destinazione delle manifatture dei tabacchi e dei relativi depositi;

N. B. — Qualora per l'imballaggio della carta da macero venissero utilizzate le casse di ritorno che hanno servito per la spedizione dei tabacchi, le tasse di porto dovranno essere calcolate come se tutta la spedizione si componesse di casse vuote.

c) materiali o pezzi di macchina, spediti per conto del Ministero delle finanze e destinati ai servizi delle tasse di fabbricazione e dei mezzi marittimi adibiti alla vigilanza tributaria e doganale, nonchè ai servizi dei Monopoli di Stato;

d) materiale metrico (misure di lunghezza, di capacità, di peso); bilance di varia grandezza; accessori per la verificazione e per la bollatura degli strumenti di misura scambiati fra il Laboratorio centrale metrico del Ministero della industria e commercio e gli uffici metrici provinciali dello Stato, escluso qualsiasi strumento od oggetto di precisione, come i campioni speciali di misura e simili;

e) materiale sanitario od ospedaliero del Ministero della sanità;

f) numerari e valori bollati di qualunque genere;

g) oggetti di cancelleria, macchine da scrivere e macchine calcolatrici, timbri e punzoni;

h) piombi e lamine per uso delle Dogane e dei Servizi dei monopoli di Stato dei sali e tabacchi;

i) recipienti vuoti usati (botti, barili, casse, sacchi, astucci, e simili) già contenenti generi di monopoli;

l) sali e tabacchi, tanto greggi che lavorati e altri generi di monopoli;

m) stampati o libri delle biblioteche governative; stampati di progetti voluminosi, modelli e campioni di materiali scambiati fra la biblioteca del Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del genio civile;

n) strumenti, oggetti topografici ed altro materiale catastale da campagna, escluso qualsiasi strumento od oggetto di precisione, quali quelli geodetici in genere, i teodoliti, i tacheometri, i cleps e simili.

N. B. — Le spedizioni degli strumenti ed oggetti topografici e degli strumenti ed oggetti costituenti il «materiale metrico», si eseguiscono a rischio e pericolo delle Amministrazioni governative interessate, non assumendo l'Amministrazione ferroviaria alcuna responsabilità per gli eventuali guasti che tali strumenti ed oggetti subissero durante il trasporto.

9. - *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe competenti ridotti del 20%.

10. - *Documenti di riduzione.* — Le richieste del modello stabilito (modello n. 7) sono rilasciate dalle Amministrazioni centrali dello Stato o dai dipendenti uffici a ciò autorizzati.

Sulle lettere di vettura deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario un ufficio governativo. Può tuttavia essere mittente o destinatario un funzionario governativo, nel qual caso la sua qualità deve tassativamente risultare sul documento di trasporto.

Per le spedizioni di generi di monopolio destinati ad uffici o magazzini di vendita può figurare come mittente la persona che, in base alle comunicazioni degli uffici del monopolio agli organi ferroviari locali, risulti accreditata per il prelevamento dei generi. Per queste spedizioni deve essere

consegnata, insieme con la richiesta di riduzione e coi documenti ordinari di trasporto, la bolletta di spedizione conforme al modello n. 8 la quale deve scortare le spedizioni.

11. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni devono essere eseguite in porto affrancato.

12. *Norme speciali per il trasporto di numerario*:

a) per i trasporti di numerario, anche se scortati dalla forza pubblica, debbono osservarsi le stesse norme e cautele prescritte per i valori spediti dai privati, con l'obbligo di dichiararne il valore;

b) i trasporti di numerario vengono effettuati coi treni stabiliti dall'Amministrazione ferroviaria per consimili trasporti presentati dai privati;

c) quando le spedizioni di numerario debbono essere scortate dalla forza armata, ne deve essere fatta annotazione sulla richiesta;

d) pel numerario in grosse partite richiedenti l'impiego di apposito carro, debbono adoperarsi esclusivamente carri non aventi ribalte. La quantità, la data ed il numero dei piombi debbono esserle indicati sui documenti di trasporto;

e) la Zecca, l'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale e le Sezioni del tesoro istituite presso le Intendenze di finanza sono autorizzate ad emettere le richieste per i trasporti di numerario e dei relativi recipienti vuoti in partenza o in destinazione della Zecca, della Tesoreria centrale e delle Sezioni di tesoreria provinciale esercite dalla Banca d'Italia, o degli stabilimenti della Banca medesima fuori dei capoluoghi di provincia, tanto se i trasporti si effettuano per diretto ordine del Tesoro, quanto se vengono eseguiti per il Servizio di tesoreria provinciale;

f) tanto le spedizioni di numerario dirette alla Tesoreria centrale ed alla Zecca, quanto quelle dirette alle Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia, si accettano soltanto con la dichiarazione di consegna *in stazione*;

g) la consegna in arrivo (stazione) delle spedizioni dirette alla Tesoreria centrale ed alla Zecca, siano esse effettuate dallo Stato in base alla presente concessione, o da privati in base alla tariffa ordinaria, deve essere fatta, di regola, al tesoriere in concorso al controllore verso ricevuta sottoscritta da entrambi.

Può anche essere fatta ai loro incaricati, purchè muniti di volta in volta, di apposita delegazione d'ufficio, firmata tanto dal tesoriere, quanto dal controllore; ma a condizione che le Tesorerie abbiano fatto riconoscere in precedenza alla Amministrazione ferroviaria le generalità e le firme dei suddetti incaricati;

h) la consegna in arrivo (stazione) delle spedizioni dirette alle Tesorerie provinciali presso la Banca d'Italia (comma *e*) deve essere fatta, di regola, al capo della rispettiva Sezione di tesoreria, od anche a uno o più impiegati della Banca d'Italia — purchè muniti, volta per volta, di delega del direttore della rispettiva succursale della Banca d'Italia e, per Roma, del capo della Sezione di tesoreria — ma alla tassativa condizione che i direttori delle succursali della Banca d'Italia e, per Roma, il capo della Sezione di tesoreria, abbiano fatto conoscere in precedenza alla ferrovia le generalità e le firme degli impiegati incaricati.

13. - *Trasporti di materiali per costruzione e manutenzione di linee telegrafiche e per l'esercizio degli uffici postali e telegrafici.* — Per i trasporti di materiale per costruzione e manutenzione di linee telegrafiche e per l'esercizio degli uffici postali e telegrafici si applicano le norme e condizioni risultanti dalla apposita convenzione fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quella delle Ferrovie dello Stato.

14. *Norme speciali per i trasporti, per conto del Ministero delle finanze, di carta bollata, di marche da bollo e di carta filigranata in bianco, effettuati in carri bagagliai*:

a) in conformità al contratto stipulato dal Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato per la Direzione generale delle tasse sugli affari, le Cartiere incaricate della fabbricazione della carta bollata, nonchè il Deposito generale dei valori di Roma curano direttamente la spedizione per ferrovia ai Magazzini provinciali e compartimentali del bollo, della carta bollata, delle marche da bollo e della carta filigranata in bianco loro occorrenti;

b) le spedizioni si effettuano in bagagliai a due assi, nei quali potranno essere caricate più partite di colli con destinazioni diverse il cui peso reale non deve mai nel complesso essere inferiore alle tre tonnellate;

c) per l'eseguimento dei trasporti il Deposito generale dei valori bollati di Roma fa domanda, di volta in volta, degli occorrenti bagagliai al Servizio movimento delle ferrovie dello Stato (Ufficio circolazione veicoli) indicando il peso della merce, le stazioni, iniziale e terminale, della linea da percorrere nonchè quelle intermedie nelle quali deve essere provveduto allo scarico parziale dei colli;

d) il Servizio movimento esamina ed eventualmente modifica l'itinerario proposto per l'inoltro dei bagagliai dandone comunicazione al Deposito richiedente ed impartisce le necessarie disposizioni per la fornitura dei bagagliai stessi e per l'eseguimento dei trasporti;

e) sui bagagliai in parola, che per quanto possibile non devono essere ubicati in coda ai treni, prendono posto soltanto gli agenti della forza pubblica incaricati di scortare le spedizioni fino alla stazione terminale, nel treno, che trasporta il bagagliaio od i bagagliai, viaggia un funzionario dell'Amministrazione finanziaria incaricato della scorta e della consegna dei valori agli uffici destinatari;

f) i bagagliai devono, pertanto, essere inoltrati con treni viaggiatori (di massima accelerati o diretti) per dare, appunto, modo ai detti Funzionari di accompagnare le spedizioni;

g) il carico dei colli viene sempre eseguito a cura del Deposito generale e della Cartiera mittente, sotto la sorveglianza del funzionario delegato alla scorta e di quello della Sezione staccata dell'Ispettorato governativo presso la Cartiera stessa, il quale ha facoltà di provvedere alla chiusura dei bagagliai con speciali lucchetti di sicurezza;

h) per ciascuna partita contenuta nello stesso bagagliaio deve essere compilata una separata lettera di vettura, sulla quale devono figurare, come mittente il Deposito o la Cartiera e, come destinataria, l'Intendenza di finanza, cui le spedizioni sono dirette;

i) sul documento stesso deve essere fatta anche la richiesta dell'inoltro con treni accelerati se il bagagliaio viene inoltrato con tali treni, e con treni diretti se il trasporto ha luogo — anche parzialmene — con questi ultimi;

Per le spedizioni di carta bollata e di marche da bollo deve, inoltre, essere fatta dichiarazione di valore.

l) ad ogni lettera di vettura deve allegarsi una richiesta conforme al modello stabilito (punto 10) con bollo e firma del capo della Sezione staccata dell'Ispettorato governativo presso la Cartiera mittente e del direttore del Deposito;

m) sulla richiesta relativa a ciascuna partita di colli deve essere fatto riferimento alle richieste emesse per le altre partite caricate nello stesso bagagliaio;

n) lo scarico dei colli dai bagagliai, tanto nelle stazioni intermedie, quanto in quella terminale, viene eseguito, a cura degli incaricati della Intendenza di finanza, immediatamente all'arrivo del treno. All'uopo essi devono prendere tempestivamente i necessari accordi col capo stazione.

Nel caso in cui i bagagliai dovessero sostare durante le ore notturne in una qualsiasi stazione, si procurerà di collocarli in prossimità del fabbricato viaggiatori della stazione;

o) le tasse di trasporto devono essere calcolate per ogni singola spedizione in base alla rispettiva distanza reale computata sull'itinerario che deve seguire il bagagliaio. Sulle tasse stesse vanno inoltre computate le maggiorazioni di prezzo previste dall'art. 69 delle *Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose* nel caso che il loro trasporto abbia luogo con treni accelerati o diretti.

A questi trasporti non sono applicabili le disposizioni degli articoli 64, § 5 e 67 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose;

p) i trasporti di valori bollati, venendo effettuati sotto la scorta degli agenti della forza pubblica e del funzionario dell'Amministrazione finanziaria, sono eseguiti senza responsabilità da parte delle Ferrovie dello Stato per i danni che la scorta è tenuta ad evitare.

15. - *Assegni e spese anticipate.* — Gli assegni e le spese anticipate sono ammessi soltanto sulle spedizioni eseguite direttamente dagli Uffici governativi, cioè senza l'intervento degli appaltatori.

16. - *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere inviati per mezzo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

CONCESSIONE SPECIALE « C »

Impiegati dello Stato

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata al personale in servizio attivo od in pensione delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello della Presidenza della Repubblica, della Corte Costituzionale, delle Camere legislative e dell'Ordine giudiziario, nonchè alle relative persone di famiglia.

La concessione è accordata altresì ai dipendenti dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, assunti in servizio in data non posteriore al 31 dicembre 1947 e relativi familiari, e al personale non statale addetto alle segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato, nei limiti e con le modalità del personale statale straordinario.

2. - *Limiti.* — La concessione si applica:

a) ai viaggi del personale di prima o nuova nomina o richiamato in servizio dalla posizione di disponibilità, ed ai viaggi delle famiglie, per raggiungere la residenza assegnata;

b) ai viaggi del personale in attività di servizio od in aspettativa per infermità o per servizio militare, ed ai viaggi delle famiglie, per qualsiasi motivo, anche per interesse privato;

c) ai viaggi del personale che lascia temporaneamente o definitivamente il servizio ed ai viaggi delle famiglie, per raggiungere il domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data di cessazione dal servizio; da tale beneficio è però escluso il personale che lascia il servizio per destituzione o provvedimento equivalente;

d) ai viaggi della famiglia dell'impiegato deceduto, per raggiungere il domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data di morte;

e) ai viaggi del personale collocato a riposo e provvisto di pensione a carico dello Stato, limitatamente a complessivi otto viaggi individuali di corsa semplice per anno solare, da effettuare dal pensionato o da persone della sua famiglia. In caso di morte dell'impiegato, fosse egli ancora in attività di servizio, purchè con diritto a pensione a carico dello Stato, o si trovasse in pensione, la concessione è accordata alle persone di famiglia indicate al successivo punto IV.

La concessione comprende:

I) coloro che, in base alle disposizioni in vigore, siano in possesso dei seguenti tre requisiti:

rivestano la qualità di impiegati, agenti od operai statali *ordinari* (in prova o stabili) o *straordinari* (avventizi, incaricati, supplenti e simili);

prestino servizio esclusivamente per lo Stato;

siano retribuiti con stipendio o salario gravante totalmente sul bilancio dello Stato.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono fruire della concessione per viaggi di interesse privato soltanto dopo 24 mesi di servizio continuativo compiuto all'atto della richiesta della concessione.

Le interruzioni per servizio militare non sono da considerarsi tali al fine del computo dei 24 mesi.

Agli insegnanti con incarico annuale, che rivestano la qualifica di « straordinario », purchè abbiano compiuto 24 mesi di servizio continuativo come sopra specificato, possono essere rilasciate le tessere mod. C e C-*bis* limitandone la validità al periodo di riconferma dell'incarico.

II) i pensionati dello Stato che, all'atto del loro collocamento in quiescenza, siano in possesso dei requisiti di cui al punto I) e purchè trattisi di personale fruente di pensione ordinaria (per anzianità di servizio o privilegiata), escluse le pensioni di guerra senza assegno integratore;

III) le persone di famiglia dei dipendenti statali in attività di servizio elencate all'art. 4 delle Disposizioni generali, che si trovino nelle condizioni ivi previste;

IV) le seguenti persone di famiglia del personale collocato a riposo quando ricorrano le condizioni per ciascuna previste dall'art. 4 delle Disposizioni generali:

moglie (o marito inabile al lavoro, a carico della moglie);

figli celibi minorenni, figlie nubili minorenni;

figli celibi maggiorenni e figlie nubili maggiorenni, nei soli casi di assoluta, comprovata e permanente inabilità al lavoro;

una persona di servizio.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 51.

Si applica la tariffa n. 6 per i viaggi in gruppo, anche in classi differenti, ma col medesimo itinerario, di almeno tre persone di famiglia (v. precedente punto 2, III - IV) di un unico titolare (1); in questo caso deve essere emesso un solo biglietto collettivo (2).

---

(1) La disposizione va intesa nel senso che il minimo di 3 persone deve essere formato dai soli familiari, senza tener conto cioè del titolare, ove questi viaggi nel gruppo. Tuttavia, realizzata tale condizione (minimo di tre familiari), il titolare medesimo può entrare a far parte del gruppo ai fini del beneficio della tariffa n. 6. La moglie del titolare della concessione, ove anch'essa titolare in proprio della stessa, concorre sempre nella formazione del minimo previsto per l'applicazione della tariffa n. 6.

(2) I biglietti per comitive familiari da rilasciare in questi casi sono soggetti, per quanto riguarda gli itinerari, la validità e le fermate intermedie, alle stesse norme stabilite per i biglietti individuali (art. 22 e 23 delle C. T.).

4. - *Documenti di riduzione - Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a cura delle Amministrazioni centrali dello Stato o delle Amministrazioni indicate al punto 1, direttamente od a mezzo delle autorità periferiche aventi giurisdizione regionale o provinciale, *secondo le norme dalle Amministrazioni stesse emanate d'intesa con l'Azienda delle Ferrovie dello Stato*, dei documenti appresso specificati, conformi ai modelli stabiliti:

a) tessera mod. C - per il titolare della Concessione in attività di servizio (mod. n. 9);

b) tessera mod. C-*bis* - per ogni singolo componente il nucleo familiare del personale in attività di servizio, escluse le persone di servizio (mod. n. 10);

c) libretto mod. P - per i pensionati dello Stato e loro famiglie (mod. n. 11);

d) tessera personale di riconoscimento mod. T:

per i dipendenti dello Stato e loro famiglie, per i viaggi di cui alle letere *a*), *c*) e *d*) del punto 2;

per i viaggi delle persone di famiglia dei pensionati di cui alla lettera *e*) del punto 2, in sostituzione del libretto mod. P;

per i viaggi delle persone di servzio;

e) tessera per « Viaggi per comitive familiari », per i viaggi di gruppi familiari di dipendenti dello Stato in attività di servizio per l'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa n. 6 (mod. n. 10-A).

La stampa di tali documenti è riservata al Poligrafico dello Stato, salvo le eventuali eccezioni concordate tra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e le Amministrazioni interessate.

Sulle tessere mod. C, C-*bis*, su quelle per « Viaggi per comitive familiari degli impiegati dello Stato », sul cartoncino connesso alla copertina del libretto mod. P, sul frontespizio degli scontrini del libretto mod. P e su questi ultimi deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione che rilascia la tessera o il libretto.

Lo stato di famiglia connesso al libretto mod. P e quello figurante sulla tessera per viaggi per comitive familiari, comprendente l'eventuale nominativo della persona di servizio, deve essere convalidato col timbro d'ufficio e con la firma dell'autorità che rilascia il libretto o la tessera. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del titolare, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato all'Ufficio da cui dipende per le variazioni.

In ciascun libretto mod. P è inserito, per ogni anno solare, un fascicolo di 8 scontrini numerati progressivamente da 1 a 8, su ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità e il numero del libretto.

I fascicoli di scontrini non sono sostituibili per smarrimento od altro analogo motivo.

Le richieste dei libretti da parte dei pensionati devono essere avanzate all'Amministrazione da cui essi dipendevano in attività di servizio.

I pensionati dello Stato sono esclusi dal rilascio della tessera mod. T, che è però consentita per le persone di famiglia e deve contenere l'indicazione del numero del libretto mod. P in appoggio al quale viene rilasciata.

Nelle tessere personali di riconoscimento rilasciate ai figli dei titolari della concessione deve essere indicata l'età dei figli stessi.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono essere muniti di tessera mod. C e C-*bis*, soltanto dopo 24 mesi di servizio prestato senza interruzione; durante i primi 24 mesi di servizio, per i viaggi che dovessero compiere (esclusi quelli per interesse privato per i quali non hanno diritto a riduzione) devono essere muniti della tessera personale di riconoscimento mod. T.

Le persone di cui al comma ottavo dell'art. 4 delle Disposizioni generali (separazione legale o consensuale) sono munite della tessera personale mod. C-*bis*. Quando si tratta di separazione legale o consensuale di pensionati dello Stato, le persone di famiglia sono munite della tessera personale di riconoscimento mod. T. La ripartizione degli otto scontrini annuali dovrà essere fatta in proporzione al numero dei figli conviventi con ciascuno dei coniugi ed aventi titolo alla concessione. Se questi ultimi mancano, si dovranno assegnare 4 scontrini a ciascuno dei coniugi separati. In tali casi, se il titolare della concessione si rifiuta di firmare i documenti concessionali dei familiari, ove sia prescritto, detti documenti dovranno essere firmati, in sua vece, dal capo dell'Ufficio emittente.

Gli impiegati che abbiano soltanto la persona di servizio ammessa a fruire della concessione, non possono essere muniti della tessera per « Viaggi per comitive familiari » di cui alla lettera *e*) del punto 4.

La semplice presentazione delle tessere mod. C e C-*bis*, dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice a tariffa n. 31. La tessera per viaggi per comitive familiari dà diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa n. 6 qualora viaggino contemporaneamente almeno tre membri della stessa famiglia (escluso il titolare della concessione). La tessera deve essere esibita unitamente ai documenti concessionali di ciascun componente.

I possessori delle tessere personali di riconoscimento modello T debbono invece presentare, per l'acquisto del biglietto a riduzione di corsa semplice, anche una richiesta di viaggio mod. A (modello n. 13) firmata e bollata dalla competente autorità, se trattasi di impiegati in attività di servizio o loro familiari, ovvero uno scontrino di viaggio da staccarsi dal fascicolo contenuto nel libretto mod. P, sul quale deve figurare il numero del libretto medesimo, se trattasi di familiari di pensionati dello Stato.

Ciascuno degli scontrini contenuti nel libretto mod. P dà diritto ad acquistare un biglietto individuale di corsa semplice. Gli scontrini di libretto debbono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal beneficiario della concessione. Per i viaggi in gruppo a tariffa n. 6 debbono essere staccati tanti scontrini di uno stesso libretto mod. P quante sono le persone viaggianti. Gli scontrini di libretto non debbono essere accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati, salvo il caso dei familiari dei pensionati di cui al precedente comma.

I viaggiatori debbono esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario, le tessere mod. C e C-*bis* e il libretto di viaggio mod. P, oppure la tessera personale di riconoscimento mod. T.

Le tessere mod. C e C-*bis* e il libretto mod. P hanno la validità massima di tre anni dall'emissione o dalla convalida, nel caso che i documenti stessi fossero emessi o convalidati a favore di persone che hanno titolo alla concessione per un periodo inferiore a tre anni, sulle tessere mod. C e C-*bis* dovrà essere indicata la data di scadenza negli spazi riservati sulle tessere medesime per le convalide; sul libretto mod. P, invece, la convalida dev'essere scritta sul cartoncino

connesso alla copertina (interno) dove è indicato lo stato di famiglia del titolare (1).

La convalida non può essere fatta per più di due volte oltre il primo periodo di validità.

Le tessere personali di riconoscimento mod. T valgono un anno dalla data del loro rilascio e la loro validità non è prorogabile.

5. *Restituzione dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento.* — Coloro che vengono collocati in aspettativa per motivi di famiglia debbono restituire ai capi d'ufficio le tessere personali, sia proprie che della famiglia. Tale obbligo non compete nel caso di collocamento in aspettativa per servizio militare o per infermità.

Coloro che cessano definitivamente dal servizio, debbono, per mezzo dei capi d'ufficio, restituire le tessere personali, sia proprie che della famiglia, all'Amministrazione che le ha fornite la quale le trattiene ed annulla.

Se l'impiegato che lascia il servizio ha titolo a fruire della concessione quale pensionato, l'Ufficio gli rilascia il libretto mod. P.

I capi d'ufficio debbono provvedere al ritiro dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento in caso di decesso dei beneficiari e in tutti gli altri casi in cui i beneficiari perdono il titolo alla Concessione, trasmettendoli al competente Ministero.

I capi d'ufficio debbono pure provvedere al ritiro dei libretti e delle tessere oltre che nel caso di sospensione temporanea dal beneficio della concessione previsto dall'art. 6 delle « Disposizioni generali », anche quando le Amministrazioni che hanno rilasciato i documenti medesimi ritengano di deliberare analoga sospensione nei confronti del beneficiario della concessione in quanto sottoposto a procedimento penale o per altri gravi motivi.

I titolari della concessione sono tenuti a curare il ritiro dei documenti di riduzione delle persone di servizio all'atto del rapporto di lavoro.

CONCESSIONE SPECIALE « D »

Personale dipendente da Amministrazioni varie

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata alle categorie di persone specificate al successivo punto 2, verso reintegro al Amministrazione ferroviaria della differenza tra i prezzi della tariffa ordinaria n. 1 e quelli della tariffa n. 5 applicata, da parte delle Amministrazioni interessate, in base a regolari convenzioni da stipularsi d'intesa col Ministero del tesoro.

2. *Limiti.* — La concessione è applicabile:

a) ai segretari comunali e provinciali e loro famiglie, per un numero illimitato di viaggi;

b) ai maestri degli asili infantili comunali o insegnanti del grado preparatorio e loro famiglie, per un numero illimitato di viaggi al titolare e per 2 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

c) ai dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e loro famiglie, per un numero illimitato di viaggi;

d) ai titolari di agenzie postali e telegrafiche, ai ricevitori postali e telegrafici, ai portalettere, ai procaccia postali ed alle rispettive famiglie, limitatamente a 8 viaggi annuali di corsa semplice per il titolare, ed a 4 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

e) ai ricevitori del lotto e loro famiglie, limitatamente a 8 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente;

f) agli aiuto ricevitori del lotto e loro famiglie, limitatamente a 4 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente;

g) al personale di ruolo e non di ruolo, sia in attività di servizio che collocato a riposo, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e rispettive famiglie, nei limiti previsti dall'art. 4 delle Disposizioni generali. Il personale in attività di servizio può fruire della concessione per un numero illimitato di viaggi. Per il personale collocato a riposo sono applicabili le limitazioni previste per i pensionati dello Stato, naturalmente anche per quanto riguarda il numero massimo di scontrini annui.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

4. *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a seconda dei casi, di libretto personale mod. D per il titolare e di libretto mod. D-*bis* per la famiglia, conformi ai modelli n. 14 e n. 15 o di libretto unico per il titolare e per la famiglia conforme al mod. n. 16, a cura delle Amministrazioni centrali da cui dipendono, direttamente od a mezzo degli uffici locali all'uopo delegati.

Sul cartoncino unito alla copertina del libretto, nel frontespizio degli scontrini e su questi ultimi deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria.

Lo stato di famiglia annesso al libretto (mod. D-*bis* o mod. D unico, n. 16, a seconda dei casi), compilato sulla scorta di certificazioni anagrafiche prodotte dall'interessato e controllate dall'ufficio che rilascia i libretti, dev'essere convalidato con timbro d'ufficio e con la firma del capo dell'ufficio stesso. Avvenendo cambiamento nello stato di famiglia del titolare o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato all'ufficio da cui dipende, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nei libretti.

Nei casi in cui la concessione è accordata per un *numero limitato di viaggi*, in ogni libretto è inserito un fascicolo di scontrini su ciascuno dei quali deve essere indicato l'anno solare durante il quale può essere utilizzato. Gli scontrini di ciascun anno solare sono progressivamente numerati. I fascicoli di scontrini non sono sostituibili per smarrimento od altro analogo motivo.

Nei casi in cui la concessione è accordata per un *numero illimitato di viaggi*, può essere omessa sugli scontrini l'indicazione dell'anno solare di validità; i fascicoli di scontrini sono sostituibili per esaurimento, smarrimento od altro analogo motivo.

Le persone di famiglia che beneficiano di un numero illimitato di viaggi allorchè non potessero servirsi del libretto di viaggio mod. D-*bis*, possono, in via eccezionale, essere munite, a cura delle singole Amministrazioni, di una tessera personale di riconoscimento mod. T (D) (mod. n. 17). Tale

---

(1) La formula della convalida è la seguente: « Le persone sopra elencate hanno titolo a fruire della concessione fino al (seguita dalla data di scadenza triennale). Quando una delle persone elencate perde titolo alla concessione nel corso del triennio, la formula stessa deve essere seguita dalla seguente aggiunta: « Il Sig. (cognome e nome della persona che perde titolo alla concessione) ha titolo a fruire della concessione fino al (data in cui il familiare del pensionato perde il diritto alla concessione medesima).

tessera sostituisce il libretto mod. *D-bis*, è valevole un anno dalla data del rilascio e non è prorogabile di validità; essa deve contenere l'indicazione del numero del libretto in appoggio al quale viene rilasciata e, quando è intestata ad un figlio del titolare della concessione, anche l'età di questi. Per l'acquisto del biglietto a tariffa ridotta deve essere presentato alle biglietterie, insieme alla tessera mod. T (D), una richiesta di viaggio conforme al modello n. 18

Ciascuno degli scontrini di libretto dà diritto ad acquistare un biglietto di corsa semplice. Gli scontrini del libretto devono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal titolare.

Gli scontrini del libretto non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati.

Nel caso in cui siano stati rilasciati libretti distinti per il titolare e per la famiglia, gli scontrini del libretto per il titolare non possono essere adoperati dalle persone di famiglia, nè quelli per la famiglia dal titolare.

Le persone di cui al comma ottavo dell'art. 4 delle Disposizioni generali (separazione legale o consensuale), sono munite di libretto di famiglia. Se il titolare della concessione non volesse firmare tale libretto, questo dovrà essere firmato, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente

I viaggiatori debbono esibire, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio.

I libretti di viaggio valgono tre anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti devono essere di 3 anni in 3 anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione seguita dalla data e dalla firma dell'Autorità da cui il titolare dipende, ed autenticata col bollo d'ufficio. Nessuna convalida è necessaria per i libretti del personale in quiescenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. *Restituzione dei libretti.* — Coloro che cessano di aver diritto alla concessione debbono restituire i documenti di riduzione, di cui sono in possesso, all'ufficio da cui essi li hanno ricevuti; questo provvede al loro annullamento.

In caso di decesso dei titolari, il detto ufficio provvede al ritiro dei libretti personali e, quando del caso, anche di quelli di famiglia.

CONCESSIONE SPECIALE « E »

Comitati centrali di talune associazioni patriottiche

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata ai membri dei Comitati centrali delle Associazioni indicate al successivo punto 2 per i viaggi che debbono compiere nell'interesse degli enti stessi.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) a 51 membri dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

b) a 15 membri dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

c) a 41 membri dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

d) a 9 membri dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

e) a 25 membri dell'Istituto nastro azzurro;

f) a 14 membri dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 4.

4. *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Le persone indicate al precedente punto 2 sono fornite, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di libretto mod. E (mod. n. 19). I libretti hanno la validità di un anno dalla data del loro rilascio.

Scaduto tale termine, i detti documenti sono di anno in anno *sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che il titolare* ne ha ancora diritto, seguita dalla data e dalla firma dell'autorità che li ha emessi ed autenticata col bollo di ufficio.

La semplice esibizione del libretto personale dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta n. 4.

Coloro che cessano di aver diritto alla concessione, debbono restituire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i documenti di riduzione di cui sono in possesso.

In caso di decesso dei titolari, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al ritiro ed all'annullamento dei documenti suddetti.

CONCESSIONE SPECIALE « F »

Ufficiali in congedo

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli ufficiali in congedo iscritti alla Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), istituita col regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, che siano stati combattenti delle passate guerre oppure siano stati nominati ufficiali posteriormente alla data di cessazione delle ostilità della guerra 1940-45.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ad un massimo di 12 viaggi di corsa semplice per anno solare. Possono beneficiare della concessione, oltre al titolare, *le seguenti persone di famiglia*: moglie, figli celibi minorenni, figlie nubili minorenni, figli celibi maggiorenni e figlie nubili maggiorenni inabili al lavoro e genitori quando ricorrano le condizioni per ciascuno previste all'art. 4 delle Disposizioni generali.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a cura dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di libretto di viaggio mod. F (mod. n. 20), sul quale deve risultare la condizione di « combattente » oppure quella di « Ufficiale nominato dopo la cessazione delle ostilità della guerra 1940-45 » seguito dalla data di nomina.

Questi libretti, muniti di timbro a secco delle Ferrovie dello Stato, portano il timbro della detta Unione e la firma del suo presidente. I libretti hanno la validità di nove anni e, per ciascun anno, sono convalidati con apposita marchetta.

In ciascun *libretto è inserito, per ogni anno solare*, un fascicolo di 12 scontrini numerati progressivamente da 1 a 12, su ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità. I fascicoli di scontrini vengono rinnovati anno per anno, ma non è ammessa la loro sostituzione per smarrimento od altro analogo motivo.

Sul cartoncino unito alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria ed inoltre essere iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia i documenti stessi.

Sul cartoncino unito alla copertina deve essere anche apposto il timbro a secco dell'U.N.U.C.I.

Le persone di famiglia degli ufficiali in congedo fruenti *della concessione che non potessero servirsi del libretto di* viaggio mod. F, possono in via eccezionale essere munite, a cura dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia,

di una tessera personale di riconoscimento mod. T (F) (modello n. 21). La tessera mod. T (F) sostituisce il libretto mod. F, è valevole per l'anno solare in cui viene emessa e non è prorogabile di validità; essa deve contenere l'indicazione del numero del libretto mod F in appoggio al quale viene rilasciata e, quando è intestata ad un figlio del titolare della concessione, anche l'età di questi.

Lo stato di famiglia a tergo del frontespizio degli scontrini, compilato sulla scorta di certificazioni anagrafiche prodotte dall'interessato e controllate dall'U.N.U.C.I. dev'essere convalidato col timbro e con la firma dell'autorità che rilascia i libretti e gli scontrini. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del beneficiario della concessione, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il beneficiario stesso deve darne avviso immediato all'U.N.U.C.I. per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nei libretti.

Ciascuno degli scontrini di libretto dà diritto ad acquistare un biglietto individuale di corsa semplice. Gli scontrini di libretto debbono essere compilati nella matrice, ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal titolare della concessione.

Gli scontrini di libretto non devono essere accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto mod. F od alla tessera mod. T (F) e se non portano l'indicazione del numero del libretto mod. F relativo.

I viaggiatori muniti dei biglietti rilasciati in base agli scontrini suddetti, debbono presentarli al personale ferroviario unitamente al libretto ed al relativo fascicolo di scontrini ovvero unitamente alla tessera mod. T (F), al fine di comprovare di aver diritto alla riduzione.

5. *Sospensione di applicazione della concessione.* — Indipendentemente dai casi in cui l'Amministrazione ferroviaria, a norma dell'art. 6 delle Disposizioni generali, può sospendere l'applicazione della concessione, l'U.N.U.C.I. può direttamente sospendere o escludere dalla concessione gli ufficiali inadempienti ai doveri che loro incombono in relazione ai compiti assegnati all'U.N.U.C.I. dal Ministero della difesa

La sospensione o la scadenza del titolare dalla concessione implica anche la decadenza della facoltà di far utilizzare gli scontrini dalle persone di famiglia.

6. *Restituzione dei libretti, delle tessere mod. T (F) e dei fascicoli di scontrini.* — L'U.N.U.C.I. provvede al ritiro ed annullamento dei libretti, delle tessere mod. T (F) e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso del titolare, di sospensione temporanea o definitiva dal beneficio della riduzione, o di decadenza per qualsiasi motivo dal beneficio stesso.

CONCESSIONE SPECIALE « G »

Trasporti per conto della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - (F.A.O.)

1. *Oggetto.* — La concessione è applicabile ai trasporti appresso enumerati, quando si effettuano per conto ed a spese della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.).

TRASPORTO DELLE PERSONE

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ai viaggi che i funzionari della F.A.O. effettuano per ragioni di servizio, per trasferimento e per congedo biennale in Patria. Per i viaggi per trasferimento e per congedo biennale in Patria, la concessione è applicabile anche ai familiari dei funzionari della F.A.O.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 51.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della riduzione, i viaggiatori debbono presentare apposita richiesta (mod. n. 22), rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

5. *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere inviati per il tramite del Ministero degli affari esteri.

TRASPORTI A VELOCITÀ ORDINARIA O CON RESA ACCELERATA

6. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto le merci seguenti

carta bianca rigata ed intestata (comprese le buste da lettere);

carta e cartoni da imballaggio;

carta manoscritta;

carta stampata in genere, compresi i moduli d'ufficio e documenti contabili;

libri da biblioteca;

libri non stampati;

oggetti da cancelleria (gomme, matite, penne, e simili);

mobili di legno o di metallo;

macchine calcolatrici e da scrivere;

materiale scientifico (microscopi, attrezzatura fotografica, films, dittafoni, apparato registratore, attrezzatura da laboratorio);

attrezzatura tecnica per laboratorio ed uso da campo;

campioni di cibi, sementi ed altre parti di piante adoperate per propagazione;

prodotti chimici, fertilizzanti, insetticidi;

pezzi per veicoli;

provviste cibarie e automobili per il personale della F.A.O. viaggiante per missioni ufficiali;

commestibili per il commissariato F.A.O.

7. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe competenti, ridotti del 20 %.

8. *Documenti di riduzione.* — Le richieste di spedizione da compilarsi sul mod. n. 23, sono rilasciate dal Ministero degli affari esteri.

Sulle lettere di vettura deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario un ufficio della F.A.O.

Può tuttavia essere mittente o destinatario un funzionario della F.A.O., nel qual caso la sua qualità deve espressamente risultare sulla richiesta e sul documento di trasporto.

9. *Pagamento delle tasse di porto.* — Le spedizioni devono essere eseguite in porto affrancato.

CONCESSIONE SPECIALE « I »

Esposizioni - Congressi internazionali

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata in occasione di esposizioni, fiere e mostre che hanno luogo in Italia e che siano comprese nel calendario ufficiale approvato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, nu-

mero 454, convertito nella legge 3 luglio 1934, n. 1607, o che siano approvate, limitatamente alle mostre di opere d'arte, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La concessione si applica altresì in occasione di congressi scientifici, culturali e artistici di carattere internazionale che hanno luogo in Italia o all'estero, che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in relazione al programma comunicato, ritenga di incoraggiare con facilitazioni di tariffa.

2. *Norme da osservare dai Comitati organizzatori.* — La domanda per ottenere la concessione, indirizzata al Ministero dei trasporti Direzione generale delle ferrovie dello Stato, e redatta in carta da bollo, deve essere presentata dal Comitato organizzatore almeno due mesi prima di quello stabilito per l'inaugurazione dell'esposizione o del congresso e deve essere corredata di un programma dettagliato dal quale risulti ben definito il carattere della manifestazione.

3. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti devono essere presentate le richieste conformi ai modelli stabiliti (n. 24 per le persone e n. 25 per le cose).

Dette richieste devono essere numerate progressivamente e sono rilasciate e distribuite direttamente ed esclusivamente dal Comitato promotore della esposizione o del congresso, essendo al medesimo vietato in modo assoluto di deferire in tutto od in parte tale incarico a sottocomitati regionali, ad uffici, agenzie o privati.

TRASPORTO DELLE PERSONE

4. *Limiti.* — La concessione è limitata ai viaggi:

a) degli espositori e giurati delle esposizioni e del personale tecnico incaricato della montatura e del collocamento delle cose da esporre e della loro smontatura ad esposizione terminata, escluso il pubblico visitatore dell'esposizione stessa;

b) dei partecipanti ai congressi, sia che intervengano nelle discussioni, sia che assistano alle sedute, invitati in relazione all'ufficio che essi rivestono o all'attività svolta nel campo della materia di cui il congresso debba occuparsi.

5. *Itinerario di viaggio e termini di tempo.* — Le persone suaccennate hanno titolo alla concessione per i viaggi di andata e ritorno per la località dove si svolge la manifestazione.

I viaggi debbono aver luogo nei termini di tempo che di volta in volta vengono stabiliti.

6. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3. E' prescritto il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

7. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire la tessera di riconoscimento rilasciata dal Comitato promotore (mod. n. 26).

TRASPORTO DEI BAGAGLI E DELLE ALTRE COSE

8. - *Limiti.* — La concessione è accordata *limitatamente ai trasporti di ritorno*:

a) alle cose che hanno figurato ad una esposizione;

b) alle cose non accettate ad una esposizione, sempre che la rifiutata ammissione risulti da annotazione del presidente del Comitato sulla richiesta di riduzione di cui alla lettera *c*) del successivo punto 10;

c) alle vetrine, ai chioschi, ai recipienti, e simili di proprietà degli espositori e facenti parte delle loro mostre.

Sono invece esclusi dalla concessione gli oggetti, gli attrezzi ed i materiali destinati all'impianto dei locali e dei fabbricati delle esposizioni, alla loro illuminazione e simili, come pure le cose destinate unicamente al consumo nel recinto delle esposizioni e che eventualmente fossero rispedite alle località di partenza.

9. *Prezzi e condizioni dei trasporti a bagaglio.* - E' accordata, per i trasporti di ritorno delle cose ammesse alla spedizione a bagaglio registrato a norma delle *Condizioni e tariffe*, l'applicazione dei prezzi della serie II bagagli alle seguenti condizioni:

a) che i trasporti di andata siano stati eseguiti in base alla tariffa ordinaria bagagli senza alcuna riduzione;

b) che, nell'andata, il viaggiatore abbia fatto bollare dall'ufficio bagagli, la lettera di ammissione alla esposizione e annotare sulla medesima la data e il numero di registrazione della spedizione;

c) che, nel ritorno, il viaggiatore presenti la detta lettera di ammissione e la richiesta di riduzione rilasciata e firmata dal Comitato dell'esposizione, richiesta e lettera di ammissione che devono essere ritirate dalla stazione a giustificazione della riduzione.

Se il trasporto di ritorno è eseguito a velocità ordinaria o con resa accelerata, anzichè a bagaglio come nell'andata, nel ritorno si applica la riduzione di cui al successivo punto 10, quando siano state osservate le condizioni di cui al precedente comma.

10. *Prezzi e condizioni dei trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata.* — Le cose (merci, veicoli, bestiame, ecc.), di ritorno da una esposizione fruiscono della riduzione del 40 % sui prezzi delle tariffe competenti quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) che per il trasporto di andata siano stati applicati i prezzi delle tariffe ordinarie merci o bagagli senza alcuna riduzione, e figuri come destinatario il Comitato della esposizione;

b) che nel trasporto di ritorno figuri, come mittente, il Comitato della esposizione e, come destinatario, la persona o la ditta mittente della spedizione di andata;

c) che alla lettera di vettura che scorta il trasporto di ritorno siano allegati il bollettino di consegna o la lettera di vettura internazionale, che servirono per il trasporto di andata, nonchè la richiesta di riduzione rilasciata dal presidente della esposizione;

d) che le cose siano spedite alla stessa stazione dalla quale ebbe luogo la spedizione di andata.

E' ammesso che le cose rispedite al luogo di partenza siano in quantità inferiore a quelle che formarono oggetto della spedizione di andata, purchè dalla richiesta del presidente del Comitato risulti che la parte mancante fu venduta nella esposizione.

11. *Termini di tempo.* — Le spedizioni debbono aver luogo, tanto nell'andata quanto nel ritorno, nei limiti di tempo che di volta in volta vengono stabiliti e che debbono sempre risultare nelle richieste.

Il trasporto di ritorno delle cose non ammesse alla esposizione può aver luogo anche prima del periodo di tempo stabilito per il ritorno.

12. *Modo di spedizione.* — Le spedizioni di andata debbono essere eseguite in porto affrancato; quelle di ritorno, eccettuato il bestiame, possono aver luogo in assegnato.

ESPOSIZIONI ALL'ESTERO

13. *Applicabilità della concessione.* — E' in facoltà della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, di estendere sulle proprie linee le riduzioni e facilitazioni della presente concessione anche nei riguardi di esposizioni, fiere e mostre che si tengono all'estero.

In tal caso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di modificare le formalità per l'applicazione della concessione in relazione alle particolari esigenze e circostanze dovute al fatto che le manifestazioni avvengano all'estero.

CONCESSIONE SPECIALE « II »

Indigenti inviati in luoghi di cura

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi in seconda classe degli indigenti che si recano in luoghi di cura o ne ritornano, e delle persone di accompagnamento. In caso di cure ambulatorie la concessione si applica anche per i viaggi di andata e ritorno.

La concessione è altresì accordata per i viaggi in prima classe in compartimento riservato degli ammalati di parchinsonismo encefalitico, dei supposti idrofobi e degli alienati.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai viaggi degli indigenti inviati in istituti di cura (escluse le colonie balneari, climatiche, termali e simili) anche per cure ambulatorie, a spese totali o prevalenti dello Stato delle Provincie e dei Comuni;

b) ai viaggi degli indigenti inviati dai Consorzi provinciali antitubercolari in luoghi di cura antitubercolare, nonchè degli indigenti assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed inviati in luoghi di cura antitubercolare a spese dell'Istituto stesso;

c) ai viaggi degli accompagnatori delle persone menzionate nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

Per indigenti devono intendersi le persone dichiarate tali dai Comuni in base alle norme vigenti per l'assistenza sanitaria e che siano pertanto munite della tessera sanitaria o del certificato di povertà.

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino soli alla località da cui sono partiti, oppure si rechino soli al luogo dove si trovano gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante emissione di biglietto di andata e ritorno.

Per ogni indigente non è ammesso più di un accompagnatore, salvo il caso di viaggio in compartimento riservato di cui al successivo punto 3.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

Allorchè il viaggio viene effettuato in compartimento riservato, è dovuto il pagamento di tanti biglietti a tariffa n. 5 quanti sono i viaggiatori, con un minimo di 4 biglietti a tariffa n. 5. Non è dovuto il pagamento del diritto fisso di cui al 1° comma dell'art. 31 nè la tassa di disinfezione di cui all'art. 34, paragrafo 4 delle « *Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato* ». Gli accompagnatori sono ammessi nel limite massimo di due per ciascun malato. Il compartimento separato deve essere esplicitamente domandato dall'Amministrazione che rilascia la richiesta di viaggio.

4. *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione della riduzione deve essere presentata alle stazioni la richiesta conforme al mod. n. 27, rilasciata dall'Amministrazione competente, di cui al precedente punto 2.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori di cui al penultimo comma del punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. Nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* » oppure « *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* ».

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando B della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE « III »

Ciechi

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai viaggi dei ciechi per i seguenti scopi:

per recarsi dalla località di residenza alla località di lavoro e ritornarne, nonchè per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro;

per essere accolti stabilmente o temporaneamente in qualsiasi Istituto per ciechi;

per recarsi in una località sede di studi ovvero per recarsi a frequentare le lezioni dei corsi di qualunque ordine e grado ai quali risultino regolarmente iscritti e ritornarne;

per subire visita medica od essere ricoverati in ospedali o altri istituti di cura anche per cure ambulatorie, e ritornarne;

b) ai viaggi degli accompagnatori dei ciechi, in ragione di un accompagnatore per ogni cieco.

E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio di accompagnamento, ritorni isolato alla località da cui è partito oppure si rechi isolato al luogo dove si trova il cieco per accompagnarlo nel suo viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

4. *Documenti di riduzione.* — I ciechi sono provvisti di volta in volta, a cura dell'Unione italiana ciechi, e indipendentemente dal fatto che siano o non iscritti all'Unione stessa, di apposita richiesta di viaggio con bollo (modello n. 28).

Sulle richieste di viaggio, che sono rilasciate sotto la responsabilità dell'Unione italiana ciechi, devono essere indicati: il motivo del viaggio, il cognome e nome del cieco e dell'eventuale accompagnatore.

L'Amministrazione ferroviaria può autorizzare altri Enti all'emissione delle richieste di viaggio (1).

Per i viaggi isolati degli accompagnatori, di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata; nella detta richiesta deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento del cieco nel ritorno* ».

---

(1) L'Istituto governativo di istruzione professionale « Paolo Colosimo » per ciechi, con sede in Napoli, è autorizzato ad emettere le richieste prescritte dalla presente concessione.

oppure:

« *Viaggia in accompagnamento del cieco nell'andata ed isolatamente nel ritorno* ».

A domanda del personale ferroviario, il viaggiatore deve esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

5. *Identificazione personale.* — Come documento di identità personale può essere ritenuta valida anche la tessera della Unione italiana ciechi.

CONCESSIONE SPECIALE « IV »

Associazioni ed Istituti di carità

1. - *Oggetto.* — La concessione può essere accordata alle Associazioni ed Istituti di carità costituiti non a scopo di lucro, ma per spirito filantropico, al fine di curare ed assistere, in ospizi religiosi propri o in ospizi pubblici, i poveri infermi, minorati o traviati e di educare ed istruire i poveri.

2. *Domande di concessione.* Per ottenere la concessione, le Associazioni e gli Istituti di carità, debbono farne domanda al Ministero dei trasporti Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in carta bollata, con annessi documenti comprovanti la loro costituzione per i fini sopradetti, facendola pervenire per il tramite e col nulla osta del Ministero dell'interno.

Le Associazioni e gli Istituti di carità ammessi a fruire della concessione risultano da un elenco che viene comunicato alle stazioni ferroviarie a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

3. Limiti. — La concessione è limitata:

a) ai membri dei detti sodalizi (escluso il personale di servizio) che disinteressatamente, e quindi senza una vera e propria retribuzione, prestano l'opera loro per i fini suindicati, per i viaggi che debbano effettuare *per conto* e nell'interesse del sodalizio;

b) ai poveri infermi, traviati o minorati, ai poveri da educare ed istruire, ricoverandi o ricoverati negli ospizi delle Associazioni e degli Istituti di carità, per i viaggi per recarsi negli ospizi e ritornarne, e per altri motivi di cura o di educazione;

c) al personale di servizio dei detti sodalizi che, con o senza retribuzione, presta l'opera propria nei sodalizi stessi, limitatamente ai viaggi che debba effettuare con i poveri infermi, minorati o comunque minorenni aventi bisogno di accompagnamento; per ognuno di questi è ammessa una sola persona di accompagnamento (1).

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure si rechino isolati al luogo dove trovansi gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante l'emissione di biglietti di andata e ritorno.

4. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

5. *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione della concessione deve essere presentata la richiesta conforme al modello n. 29.

Le richieste devono essere intestate con la denominazione del sodalizio e l'indicazione della sua sede centrale (o designata come tale dal sodalizio stesso). Quando il sodalizio avesse altrove delle filiali, queste devono fare uso delle stesse richieste, così intestate e firmate dal rappresentante generale o dai suoi procuratori.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori, di cui all'ultimo capoverso del punto 3, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. Nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* »;

oppure:

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata e isolatamente nel ritorno* ».

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando B della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

(1) E' ammesso che fungano da accompagnatori degli assistiti di cui sopra i familiari o parenti di questi.

CONCESSIONE SPECIALE « V »

Operai, braccianti e lavoratori agricoli

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli operai, ai braccianti ed ai lavoratori agricoli pei viaggi in seconda classe che effettuano per ragioni di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nonchè per il trasporto a velocità ordinaria o con resa accelerata delle masserizie e degli attrezzi rurali.

TRASPORTO DELLE PERSONE

2. *Limiti.* — La concessione si applica ai viaggi in gruppo di almeno quattro persone adulte.

Possono fruire della concessione gli operai, i braccianti, i lavoratori agricoli, ed in genere coloro che lavorano manualmente al servizio altrui presso imprese, stabilimenti ed opifici di qualsiasi genere, presso aziende agricole e presso chiunque eserciti una industria, arte o mestiere.

La condizione di *lavorare al servizio altrui* non è obbligatoria quando le persone suddette siano costituite in cooperative per lavori manuali, o quando il gruppo si rechi a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

La concessione è ammessa tanto per i viaggi di andata alle località di lavoro, quanto per ritornarne; come pure è ammessa per trasferirsi da uno ad altro luogo di lavoro.

La moglie ed i figli fino all'età di 15 anni possono fruire delle riduzioni ancorchè non viaggino per ragioni di lavoro. Essi concorrono al minimo di quattro persone adulte. Due ragazzi di età inferiore a 14 anni sono da considerare come un adulto.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 4.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, occorre presentare la richiesta conforme al modello n. 30.

Il rilascio dei documenti di riduzione è devoluto ai collocatori comunali autorizzati dagli Uffici provinciali o regionali del lavoro.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire un documento di identificazione. Il capo gruppo deve inoltre esibire il tagliando *B* della richiesta, vidimato dalla stazione di partenza.

TRASPORTO DELLE COSE

6. - *Limiti.* — Il trasporto a velocità ordinaria o con resa accelerata delle masserizie e degli attrezzi rurali è ammesso soltanto per i gruppi che si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati ovvero ne ritornano.

S'intendono per masserizie le suppellettili e gli arnesi di casa usati, spediti per cambiamento di dimora. S'intendono per attrezzi rurali quelli così specificati nella nomenclatura delle Condizioni e tariffe, nonchè i carretti a mano a due ruote per uso stradale e rurale e le carriole a mano da sterro.

Le stazioni mittenti e destinatarie delle spedizioni debbono essere, rispettivamente, quelle di partenza e di arrivo del viaggio delle persone.

E' ammesso che le spedizioni siano effettuate qualche giorno prima della partenza del gruppo.

7. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle competenti tariffe, ridotti del 20 %.

8. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

9. *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni non possono essere gravate nè di assegno, nè di spese anticipate.

10. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti deve essere presentata la richiesta conforme al mod. n. 31.

Deve inoltre essere esibito il biglietto a prezzo ridotto acquistato pel viaggio delle persone, o — nel caso che la spedizione venga effettuata prima della partenza delle persone — la ricevuta di deposito del relativo ammontare.

Nella lettera di vettura deve risultare mittente e destinatario il capo del gruppo.

CONCESSIONE SPECIALE « VI »

(*Soppressa e sostituita dalla concessione a rimborso per i lavoratori italiani espatrianti o rimpatrianti*).

CONCESSIONE SPECIALE « VII »

(*Soppressa e sostituita dalla seguente concessione speciale temporanea per i complessi teatrali, cinematografici e similari*).

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

Complessi teatrali, cinematografici e similari Materiali ed effetti teatrali e similari

A — COMPLESSI TEATRALI, CINEMATOGRAFICI E SIMILARI

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata, verso reintegro del relativo onere da parte della Direzione generale dello spettacolo, nei limiti e con le modalità stabilite da apposita convenzione, alle persone indicate al successivo punto 2 se esercitano le attività in esso specificate, nonchè per il trasporto a bagaglio dei loro effetti personali, attrezzi e strumenti musicali portatili.

2. *Limiti.* — La concessione si applica alle persone di nazionalità italiana che per professione abituale esercitano un'attività teatrale, orchestrale e musicale in genere, radiofonica e televisiva, o cinematografica, o si esibiscono in circhi, parchi di divertimento e simili.

La concessione può applicarsi altresì alle persone che comunque concorrano direttamente all'allestimento, alla esecuzione ed alla direzione artistica, tecnica ed amministrativa degli spettacoli, manifestazioni artistiche, riprese cinematografiche o televisive e radiotrasmissioni e si estende ai figli dei beneficiari che non abbiano superato il quattordicesimo anno di età.

La concessione è limitata ai viaggi ed a trasporti effettuati per ragioni di lavoro (1).

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ha la facoltà di estendere la concesione agli artisti singoli ed ai complessi anche di nazionalità non italiana.

TRASPORTO DELLE PERSONE

3. *Accertamento della qualifica professionale.* — Per essere ammesso al beneficio della concessione l'interessato deve essere provvisto dell'apposita « Tessera di qualificazione professionale » mod. n. 32.

La domanda per il rilascio della tessera deve essere presentata alla Direzione generale dello spettacolo o agli uffici da questa designati, con allegati i documenti giustificativi prescritti dalla stessa Direzione generale con proprie disposizioni (2).

La Direzione generale dello spettacolo rilascia la tessera di qualificazione professionale, su conforme parere di apposite Commissioni di esperti, le quali sono regolate da norme particolari emanate dalla Direzione generale predetta, d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La tessera ha la validità in essa indicata nell'apposito spazio, con un massimo di tre anni, semprechè il titolare della stessa continui l'abituale esercizio professionale della attività di cui al precedente punto 2 e salvo revoca in qualsiasi momento da parte della Direzione generale dello spettacolo.

I figli dei beneficiari non sono obbligati a fornirsi della tessera di qualificazione professionale.

---

(1) Le qualifiche per le quali la Direzione generale dello spettacolo provvede al rilascio delle tessere di qualificazione professionale sono le seguenti:

Teatro. — Organizzatore, regista, amministratore, segretario amministrativo, attore di prosa, presentatore, artista lirico, attore di rivista, attore di operetta, attore di varietà, attrazione, illusionista, direttore di scena, direttore d'orchestra, sostituto direttore d'orchestra, concertista, suggeritore, direttore artistico, professore d'orchestra, tersicoreo, corista, sarta, macchinista, elettricista, attrezzista.

Cinema. — Regista, aiuto regista, attore, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, cassiere di produzione, segretario di edizione, tecnico del suono, operatore di ripresa, aiuto operatore, fotografo, architetto, arredatore, scenografo, costumista, parrucchiere, truccatore, macchinista, elettricista, attrezzista, pittore, sarta.

Radio. — Organizzatore, regista, dirigente tecnico, radiotecnico, annunciatore, redattore alle trasmissioni.

Spettacoli viaggianti. — Organizzatore di circhi e di parchi, titolare, dipendente.

Bande comunali. — Maestri direttori.

(2) Tali disposizioni sono state debitamente emanate dalla Direzione generale dello spettacolo sia alle Prefetture della Repubblica, sia agli Uffici regionali e provinciali del lavoro, sia alle Organizzazioni di categoria dello spettacolo, a cui gli artisti dovranno rivolgersi per ogni informazione.

4. - *Prezzi.* — Si applicano le seguenti tariffe:

a) *Tariffa n.* 6 per viaggi effettuati, dal luogo di formazione fino al luogo di scioglimento, da complessi di *almeno* 5 *persone* (3), purchè in possesso:

di nulla osta di agibilità rilasciato dalla Direzione generale dello spettacolo o, provvisoriamente, da una Prefettura della Repubblica, nel caso di complessi teatrali e similari;

di una dichiarazione del Direttore della competente sede della RAI-TV o del direttore di produzione cinematografica contenente la motivazione del viaggio, il giro artistico da effettuare e l'elenco nominativo dei viaggiatori, con a fianco il numero della tessera di qualificazione professionale, nel caso di complessi radiofonici, televisivi o cinematografici;

b) *Tariffa n.* 5 per i viaggi isolati (4) di cui al successivo punto 5, o per gruppi, anche di cinque o più persone, non muniti di nulla osta di agibilità o della dichiarazione di cui alla precedente lettera *a*).

5. - *Viaggi isolati dei beneficiari* — Il viaggio isolato è consentito:

a) *per i beneficiari in genere,* quando raggiungono la compagnia o il complesso artistico regolarmente costituito, il teatro o locale di esecuzione dello spettacolo (anche nello ambito aziendale di una medesima impresa) o comunque il luogo di lavoro, e quando ritornano alla località di residenza per cessazione o interruzione contrattuale di lavoro;

b) *per gli organizzatori e gli amministratori dei complessi teatrali e similari e per i titolari degli spettacoli viaggianti,* quando precedono o seguono, nel termine massimo di cinque giorni, il proprio complesso, limitatamente al percorso seguito o da seguire dal complesso medesimo (5);

c) *per gli organizzatori in genere, per i registi e per i direttori di produzione cinematografica* (uno solo per compagnia, complesso, parco o circo) quando si recano ad organizzare spettacoli o riprese cinematografiche ovvero a stipulare contratti o a ricercare lavoro per il proprio complesso (6).

In nessun caso è consentito il viaggio isolato dei figli dei beneficiari.

Nel termine di cinque giorni previsto dalla precedente lettera *b*), gli organizzatori e gli amministratori dei complessi teatrali e similari e i titolari degli spettacoli viaggianti non possono effettuare, per il percorso seguito o da seguire dal relativo complesso, più di un viaggio in precedenza od a seguito del complesso medesimo.

6. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere la riduzione gli interessati devono presentare alle stazioni l'apposita richiesta modello n. 33 di color verde, debitamente bollata con timbro a secco dalla Direzione generale dello spettacolo, a cui è devoluta anche la relativa stampa.

Sulla richiesta, oltre il cognome e nome del viaggiatore, deve essere indicato il numero della tessera di qualificazione professionale, la qualifica specifica dell'attività da esso svolta, il proprio indirizzo, la data del rilascio ed il motivo del viaggio, specificando sempre il teatro, cinema od altro luogo di spettacolo o di lavoro presso il quale egli si reca ad agire o ha agito.

Per i viaggi in gruppo, di cui al punto 4, lettera a), la richiesta è rilasciata a seconda dei casi:

a) dal capo o direttore della compagnia o del complesso artistico (intestatario del nulla osta di agibilità), nel caso di compagnie di prosa, di lirica, di varietà, di operette, di riviste, di avanspettacoli e spettacoli similari, di circhi e spettacoli viaggianti.

Il relativo nulla osta di agibilità rilasciato dalla Direzione generale dello spettacolo o, provvisoriamente, da una Prefettura della Repubblica deve essere esibito, insieme con la richiesta, all'atto dell'acquisto del biglietto e gli estremi di esso devono essere riportati sulla richiesta stessa, nello spazio riservato alla convalida;

b) dal direttore della competente sede della RAI-TV, nel caso di complesso radiofonico e televisivo; dal direttore di produzione cinematografica, nel caso di complesso cinematografico.

La relativa dichiarazione, di cui al punto 4, lettera *a*) deve essere esibita, insieme con la richiesta, all'atto dell'acquisto del biglietto e gli estremi di essa devono essere riportati sulla richiesta stessa, nello spazio riservato alla convalida.

Per i viaggi individuali od in gruppo di cui al punto 4, lettera b), la Direzione generale dello spettacolo, d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le persone autorizzate al *rilascio* delle richieste (7).

La Direzione generale dello spettacolo, d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilisce se e da quali persone le richieste debbano essere *convalidate* (8).

---

(3) I figli degli artisti non concorrono alla formazione di tale minimo.

(4) Agli effetti della concessione, i viaggi di gruppi fino a 4 persone sono da considerare come viaggi isolati.

(5) Per questi viaggi, le stazioni dovranno limitare l'accertamento alla sola regolarità formale delle richieste, sulle quali dovrà essere specificato se il viaggio venga effettuato in precedenza od a seguito del complesso artistico.

L'accertamento sulla regolarità dei viaggi verrà eseguito dal controllo viaggiatori e bagagli, che provvederà alla regolarizzazione di quelli che risultassero non effettuati nelle condizioni volute.

(6) Il rilascio delle richieste relative a questi viaggi è riservato esclusivamente alla Direzione generale dello spettacolo, come stabilito alla successiva nota (7). Le richieste non sono da ritenere valide se non portano il timbro a secco del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo. Esse sono esenti dalla convalida, come stabilito alla successiva nota (8).

(7) Le richieste per *viaggi isolati* vengono emesse e firmate dai singoli interessati, debitamente muniti di tessera di qualificazione professionale. Per gli organizzatori in genere, i registi teatrali ed i direttori di produzione cinematografica, le richieste relative ai viaggi di cui alla lettera *c*) del precedente punto 5, vengono *emesse*, per un limitato numero di viaggi, esclusivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, alla quale gli interessati dovranno direttamente rivolgersi. Per i *viaggi in gruppo* di beneficiari sprovvisti di nulla osta di agibilità o di dichiarazione equipollente (punto 4, lettera *b*) le relative richieste sono emesse e firmate dal capo comitiva.

(8) *Per i viaggi di cui al punto 4, lettera* a), *non è necessaria alcuna convalida della richiesta di viaggio.* Chi *rilascia* la richiesta deve, però, a norma del punto 6, terzo comma, lettere *a*) e *b*), indicare nello spazio riservato alla convalida gli estremi del nulla osta di agibilità (definitivo o provvisorio) o della dichiarazione equipollente.

7. *Compagnie viaggianti suddivise.* — E' ammesso che le compagnie ed i complessi artistici di cui al punto 4, lettera *a*), viaggino suddivise in giorni e con treni diversi, purchè sia stato depositato l'importo di tutti i biglietti. In tali casi, si deve far uso di distinte richieste, su ciascuna delle quali deve essere praticata opportuna annotazione di chi è autorizzato al rilascio della richiesta.

Queste richieste non dovranno tenersi valide se non provviste del timbro a secco del Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo.

Per tutti gli altri viaggi (punto 4, lettera *b*) e punto 5, lettere *a*) e *b*), le richieste di viaggio devono essere convalidate dalla Direzione generale dello spettacolo, dagli Uffici stampa presso le Prefetture della Repubblica, dagli Uffici regionali o provinciali del lavoro o, *limitatamente alle città sedi compartimentali delle Ferrovie dello Stato*, dal dirigente o da un apposito incaricato (entrambi con firma depositata presso la locale Divisione commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato) per ciascuna delle seguenti maggiori organizzazioni dello spettacolo: F.I.L.S. (Federazione italiana lavoratori dello spettacolo), F.U.L.S. (Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo), F.I.A.L.S. (Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo), A.G.I.S. (Associazione generale italiana dello spettacolo), A.N.I.C.A. (Associazione nazionale industriali cinematografici e affini), Sindacato nazionale musicisti U.I.L. (Unione italiana lavoratori), C.I.S.N.A.L. (Confederazione italiana sindacato nazionale lavoratori), e F.I.S.N.L.S. (Federazione italiana sindacati nazionali lavoratori dello spettacolo).

Poichè gli enti e le persone di cui sopra risiedono solo nella località capoluogo di Provincia, per tutti i viaggi che i beneficiari debbono effettuare per e da località non capoluogo di Provincia, dovrà provvedere alle relative convalide uno degli uffici o persone autorizzate del capoluogo da cui il complesso od il singolo beneficiario si distaccano per recarsi in provincia.

Nel caso di primo viaggio per raggiungere il complesso che si forma, occorre raggiungere a tariffa intera il più prossimo capoluogo di Provincia e da questo proseguire a tariffa ridotta per la località di destinazione, ovvero provvedere per corrispondenza a farsi convalidare la richiesta da uno degli uffici o persone autorizzate.

Di regola, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria con firma depositata, sono autorizzati a convalidare le richieste limitatamente ai viaggi in partenza dalle rispettive località di residenza. Tuttavia è ammesso che in casi di urgenza, specialmente quando si effettua in una stessa giornata festiva un viaggio di andata e uno di ritorno, ovvero quando sia impossibile al viaggiatore di far convalidare la richiesta per il ritorno (come nel caso di chi si reca all'estero o in località in cui non abbia sede alcun ufficio autorizzato alla convalida), tale convalida sia effettuata dalla stessa persona che appone quella di andata. In questo caso, la stazione di inizio del viaggio di ritorno, che non ha depositata la firma del rappresentante di categoria che ha convalidato la richiesta, dovrà ritirare ed allegare alla contabilità il tagliando *B* della richiesta relativa al viaggio di andata (in possesso del viaggiatore), debitamente timbrata dalla stazione di partenza, dalla quale deve risultare la identità della firma con quella relativa al viaggio di ritorno.

Analoga procedura è ammessa per l'artista che deve proseguire per altre località, quando nel luogo ove si trova gli sia impossibile far convalidare la richiesta di viaggio.

8. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori devono esibire il tagliando *B* delle richieste vidimate dalla stazione di partenza. Devono inoltre esibire la propria tessera di qualificazione professionale (esclusi i figli dei beneficiari — punto 3, ultimo comma).

In via eccezionale è ammesso che, per gli artisti di nazionalità italiana provenienti dall'estero, i quali non fossero ancora in possesso di tale tessera, o fossero in possesso di tessera scaduta da non oltre tre anni dalla data di emissione, tenga luogo della tessera stessa — per il viaggio di rientro in Italia dalla località di transito internazionale ad una località interna italiana — il passaporto o altro documento di riconoscimento con fotografia ritenuto valido dalle Ferrovie dello Stato, dal quale risulti come professione la qualità di artista (9).

In casi particolari, per viaggi ben determinati o per un limitatissimo periodo di tempo, può far luogo della tessera di qualificazione professionale una dichiarazione della Direzione generale dello spettacolo controfirmata dal direttore del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato. In questo caso, il beneficiario è tenuto, a norma dell'art. 11 delle Disposizioni generali (parte I delle concessioni speciali) ad esibire la carta d'identità od altro documento equipollente.

Trasporto dei bagagli

9. *Condizioni per l'applicazione della concessione.* — La concessione è accordata soltanto quando ha luogo il viaggio, anche isolato, delle persone precisate al punto 2. Le eventuali eccezioni alla contemporaneità del viaggio delle persone con la spedizione del bagaglio possono essere concesse dalle Divisioni commerciali e del traffico delle ferrovie dello Stato, tenuto conto delle circostanze e del genere di cose da trasportare.

Sono ammessi al trasporto a bagaglio registrato:

a) gli effetti personali, fino al limite di kg. 200 per persona;

b) gli attrezzi e gli strumenti musicali portatili.

S'intendono effetti il vestiario borghese e teatrale e ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore.

10. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, lo speditore deve presentare la richiesta color verde mod. n. 34.

Le richieste sono rilasciate, ed eventualmente convalidate, dalle medesime persone di cui al punto 6 (10).

11. *Prezzi.* — Si applica la metà dei prezzi della Serie I — Bagagli.

---

(9) Per questi viaggi, se in gruppo, dovrà presentarsi alla stazione di confine, o ad un'Agenzia viaggiatori all'estero autorizzata alla vendita dei nostri biglietti, in luogo della richiesta di viaggio mod. n. 33, un elenco nominativo in doppia copia con l'indicazione della qualità di ogni singolo artista e del numero del passaporto o del documento di identificazione. Per i viaggi singoli basta la presentazione del passaporto o del documento di identificazione sostitutivo del passaporto.

(10) Vedansi note (7) ed (8) a pag. 18. Sia per il rilascio che per la convalida, le norme da seguire sono quelle stabilite per il trasporto dei viaggiatori cui i bagagli appartengono.

B — Materiali ed effetti teatrali e similari

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata per i trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata, di effetti, di attrezzi e di arredi da palcoscenico nonchè di bestiame che i teatri, i complessi artistici e le persone di cui al seguente punto 2 hanno in dotazione o comunque in uso per l'organizzazione degli spettacoli o la esplicazione della loro attività professionale.

2. - *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai teatri, compresi quelli per spettacoli all'aperto;

b) alle compagnie teatrali di prosa, di canto, di operette, di varietà, di pantomime;

c) ai complessi lirici;

d) alle orchestre e bande musicali;

e) ai circhi equestri;

f) alle compagnie ambulanti esercenti serragli, caroselli, giostre, altalene, bersagli, cinematografi, gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale;

g) ai concertisti (solisti o costituenti terzetti, quartetti e simili) e artisti di varietà.

La concessione si applica inoltre ai materiali ed effetti provenienti dall'estero e di pertinenza di compagnie, di complessi, di gruppi o di singoli artisti di nazionalità italiana. Il Ministero del turismo e dello spettacolo ha la facoltà di estendere la concessione agli artisti singoli ed ai complessi anche di nazionalità non italiana.

Si intendono per effetti il vestiario borghese e teatrale ed ogni altro oggetto di uso personale dell'artista.

Si intendono per attrezzi ed arredi di palcoscenico: le quinte, le porte, i caminetti, le colonne, i macigni, le scale e simili, le telerie, le panche di legno, gli attrezzi da lavoro, le sellerie, i cordami, le catene, i tiranti di ferro, le ferramenta, i mobili, i tappeti, le tappezzerie, i soprammobili, le macchine ed i meccanismi e le loro parti, le locomobili, le trattrici, il materiale elettrico e da illuminazione, gli strumenti musicali e di precisione, le figure anatomiche di qualunque materia, le giostre le altalene e le loro parti, gli attrezzi da ginnastica, le marionette ed ogni altro oggetto di dotazione dei complessi e delle persone di cui alla presente concessione, esclusi però, se spediti vuoti, i carri da merce in genere, nonchè i veicoli automobili per trasporto di persone.

3. - *Condizioni per l'applicazione della concessione.* — La concessione è accordata sotto osservanza delle seguenti condizioni:

A) per i trasporti degli effetti e degli attrezzi delle compagnie e complessi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2, è necessario che si verifichi anche il contemporaneo viaggio di almeno 8 persone adulte e per quelli dei gruppi di artisti di cui alle lettere *f*), *g*) del punto stesso di almeno due persone pure adulte; da provare all'atto della spedizione mediante esibizione dei biglietti a tariffa intera o comunque ridotta (o della ricevuta del relativo deposito). Le eventuali eccezioni alla contemporaneità del viaggio delle persone per le spedizioni delle cose suddette possono essere concesse dalle Divisioni commerciali e del traffico delle ferrovie dello Stato, tenuto conto delle circostanze e del genere delle cose trasportate.

B) sulle lettere di vettura deve figurare come mittente e come destinatario:

a) per i trasporti concernenti teatri, compagnie teatrali e complessi lirici, il direttore del teatro o l'amministratore o l'impresario;

b) per i trasporti concernenti le orchestre e le bande musicali, il capo o il direttore;

c) per i trasporti di circhi equestri, il proprietario o l'amministratore;

d) per le compagnie ambulanti, il capo o il direttore della compagnia;

e) per i gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale, l'esercente;

f) per le persone di cui alla lettera *g*) del punto 2, il capo-gruppo, oppure, se si tratti di isolati, gli artisti medesimi.

Per le spedizioni gravate di assegno (punto 7), è ammesso che figuri come mittente, ma non come destinataria, una persona diversa da quelle suindicate.

C) Le stazioni mittenti e destinatarie debbono, di regola, essere rispettivamente quelle di partenza e di arrivo dei viaggiatori. Tuttavia, su domanda motivata, i capi stazione ed i capi gestione possono ammettere qualche deroga a questa disposizione.

D) E' ammesso che una partita di effetti, di attrezzi e di bestiame sia spedita qualche giorno prima della partenza delle persone, a condizione che siano esibiti i biglietti o la ricevuta di deposito del relativo ammontare, ed è altresì ammesso che quando la spedizione degli effetti, degli attrezzi e del bestiame non possa essere completata nel giorno in cui la compagnia parte, la rimanenza sia spedita dopo, ma non oltre il terzo giorno, purchè la richiesta per detta spedizione supplementare sia presentata con questa annotazione: «Spedizione complementare. La compagnia è partita col treno . . . . del giorno . . . .».

4. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della presente concessione devono essere presentate le richieste di color verde mod. n. 35 rilasciate dalle stesse persone che devono figurare sulle lettere di vettura come mittenti dei trasporti.

La Direzione generale dello spettacolo, d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce se e da quali persone devono essere convalidate le richieste medesime (11).

5. - *Prezzi di trasporto* (12):

a) effetti ed attrezzi: prezzi delle classi competenti alle masserizie, ridotti del 25%;

b) legname lavorato con l'ascia, segato, piallato, tinto, tornito sagomato per parapetti, impalcature e simili: prezzi

---

(11) Le richieste di riduzione devono essere convalidate, quando del caso, dagli stessi enti o persone di cui alla nota (8) a pag. 18.

(12) La tassazione dei circhi equestri e dei parchi di divertimento a treno completo si effettua dietro presentazione del mod. 35 in base al prezzo a forfait di L. 30 per asse e

delle classi competenti al legname comune segato diritto, ridotti del 25%;

c) furgoni e carri a quattro ruote, nonchè le carovane (furgoni, attrezzi ad uso cucina, refettorio, camere da letto, e simili) anche con motore, contenenti effetti, attrezzi e legname di cui alla precedente lettera b): prezzi delle classi competenti alle masserizie, ridotti del 25%;

d) piccoli animali (uccelli, cani, gatti, scimmie e simili) in furgoni anche con motore: prezzi della tariffa speciale n. 104, serie A) per otto capi, qualunque sia il numero degli animali caricati. Non è ammesso di caricare nei furgoni effetti, attrezzi ed oggetti di qualsiasi specie;

e) bestie feroci, bestiame equino e bovino e, se non spediti in furgoni, i piccoli animali di cui alla lettera d): prezzi delle tariffe competenti ridotte del 25%.

6. - *Norme particolari applicabili alle imprese di trasmissione radiofonica e televisiva.* — Alle spedizioni di apparecchiature mobili di qualsiasi specie, occorrenti per le trasmissioni radio e televisive fuori sede, di cui siano mittenti e destinatarie imprese di trasmissione radiofonica e televisiva, è accordata, con le condizioni e modalità previste dai punti precedenti, in via di carteggio, la riduzione del 25% sui competenti prezzi previsti dalle *Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.*

7. - *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni possono essere gravate di assegno, ma non di spese anticipate.

---

per chilometro. Tale prezzo è applicabile unicamente ai trasporti di complessi italiani. Per quelli esteri è invece applicabile il prezzo a forfait di L. 36 per asse e per chilometro.

L'applicazione di tali prezzi è subordinata alla condizione che il treno sia composto di almeno 15 carri o che si paghi per tanti.

I trasporti di cui sopra sono da considerare, a tutti gli effetti, come eseguiti a velocità ordinaria.

Ai viaggiatori trasportati sui treni in questione — anche se in qualità di custodi di bestiame — sono applicabili le tasse di cui alla prima parte del presente testo lettera A), se in possesso della tessera di qualificazione professionale, ovvero i prezzi delle tariffe ordinarie. Non sono pertanto applicabili le facilitazioni previste dalla Condizione particolare 2ª della tariffa speciale n. 104 (C. T. cose).

I suddetti prezzi a forfait non comprendono i prezzi di trasporto previsti per le cose non specificamente contemplate nella presente concessione quali, ad esempio, automobili per il trasporto delle persone, motociclette, carri merci vuoti, ecc.

Ove ai treni speciali di cui sopra vengano agganciate carrozze viaggiatori, le carrozze stesse sono da tassarsi in base alle ordinarie norme di tariffa per carrozze riservate (e quindi col minimo dei quattro quinti dei posti offerti a tariffa competente).

Tali carrozze, essendo tassate a parte, dovranno, naturalmente, essere escluse dal computo del prezzo forfetario, ferma, restando, per l'applicazione di quest'ultimo, la condizione del minimo di 15 carri.

Per i treni speciali è data facoltà di presentare una unica lettera di vettura.

CONCESSIONE SPECIALE « VIII »

Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata per viaggi in conto particolare dei mutilati ed invalidi di guerra, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (1), dei mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, nonchè per il trasporto a bagaglio degli apparecchi meccanici di locomozione.

TRASPORTO DELLE PERSONE

2. - *Limiti.* — La concessione si applica:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed agli invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella C allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E, annessa alla stessa legge;

b) limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella D allegata alla suddetta legge nonchè ai mutilati ed agli invalidi per servizio con pensione privilegiata ordinaria (tabellari compresi), che godano di uno degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E citata nel decreto legge 26 gennaio 1948, n. 74;

c) limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare, e senza diritto alla persona di accompagnamento, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 1ª categoria, non compresi nelle precedenti lettere a) e b);

d) limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 2ª categoria;

e) limitatamente a 2 viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 3ª e 4ª categoria.

Qualora l'assegno di superinvalidità di cui alle lettere a) e b) non venga rinnovato, le facilitazioni previste dalla concessione continuano ad essere applicate per un biennio. Nel caso che non venga rinnovato l'assegno di 1ª categoria di cui alla lettera c), i benefici stessi sono applicati per non oltre un anno.

3. - *Prezzi.* — Per i viaggi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2 si applica la tariffa n. 61, iscrivendo gratuitamente quando del caso, sul biglietto di viaggio la persona di accompagnamento. In caso di viaggio in treno rapido, l'accompagnatore non è tenuto al pagamento del relativo supplemento. Tale supplemento è invece dovuto per i treni di lusso.

Per i viaggi di cui alle lettere d) ed e) dello stesso punto 2, si applica la tariffa n. 5.

---

(1) Per effetto della legge 3 novembre 1952, n. 1790, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 4 dicembre 1952, che ha ratificato il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, i mutilati ed invalidi *civili* di guerra godono degli stessi benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra. Ad essi è quindi applicabile anche la presente concessione.

4. - *Documenti di riduzione - Identificazione personale.* — I mutilati e gli invalidi di cui alla lettera *a*) del punto 2 sono provvisti dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, di apposito libretto di viaggio modello I (mod. n. 36); quelli di cui alla lettera *b*) sono provvisti, a cura dello stesso Ministero, di libretto di viaggio mod. I-*bis* (mod. n. 37); quelli di cui alla lettera *c*) di libretto di viaggio mod. I-*ter* (mod. n. 38).

I mutilati ed invalidi per servizio di cui alle lettere *b*) e *c*) del punto 2 sono provvisti rispettivamente di libretti di viaggio mod. I-*bis* e mod. I-*ter* a cura delle Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni.

In ciascuno dei libretti mod. I-*bis* e mod. I-*ter*, è inserito un fascicolo di « venti » scontrini suddivisi in cinque gruppi di quattro scontrini. Gli scontrini sono numerati progressivamente per ciascun gruppo, da uno a quattro e su ogni scontrino è indicato l'anno di validità e il numero del libretto, a cura dell'Ente distributore. Gli scontrini non utilizzati entro l'anno di validità sono da considerare nulli.

Non è ammessa la sostituzione dei fascicoli di scontrini per smarrimento od altro analogo motivo. Quando la pensione scade prima dei cinque anni di validità del fascicolo di scontrini, saranno tolti, a cura del Ministero del tesoro, gli scontrini eccedenti in ragione di quattro per ogni anno solare.

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria ed inoltre essere iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia e firma i documenti stessi. Sul cartoncino connesso alla copertina deve essere anche apposto il timbro a secco del Ministero del tesoro, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Amministrazione che ha provveduto alla liquidazione della pensione, se trattasi di mutilato od invalido per servizio.

La semplice presentazione del libretto mod. I dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice per il mutilato e la persona di accompagnamento.

Gli scontrini contenuti nel libretto mod. I-*bis* dànno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice tanto per il mutilato che per la persona di accompagnamento, il nome della quale deve essere indicato sullo scontrino.

Gli scontrini contenuti nel libretto mod. I-*ter* dànno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice per il solo mutilato.

Gli scontrini di libretto devono essere compilati nella matrice e in ogni loro parte a cura degli interessati e non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati. Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, vengono ritirate le matrici di quello esaurito ed il relativo frontespizio.

I mutilati e invalidi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente punto 2, per provare la propria identità personale, devono esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio munito di fotografia. I superinvalidi che avessero il libretto sprovvisto di fotografia, sono tenuti ad esibire, per provare la propria identità personale, anche il certificato di iscrizione (libretto di pensione). La persona di accompagnamento deve inoltre essere provvista di un documento di identificazione.

I libretti di viaggio sono validi cinque anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i libretti stessi sono di cinque in cinque anni sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che il beneficiario ne ha ancora diritto, seguita dalla firma dell'Autorità che ha rilasciato il libretto, autenticata dal bollo dell'ufficio.

I mutilati e gli invalidi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente punto 2 devono presentare per l'acquisto dei biglietti a riduzione il certificato di iscrizione (libretto di pensione) unitamente ad un fascicolo di quattro (mod. n. 39) o due (mod. n. 40) scontrini, a seconda dei casi, rilasciati annualmente dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra competente per territorio, se trattasi di mutilati e invalidi di guerra, e dalle Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni, se trattasi di mutilati per servizio. Su tale fascicolo deve risultare il numero del certificato di iscrizione (libretto di pensione) che dovrà essere ripetuto su ciascuno scontrino a cura dell'ente distributore.

Nelle ultime pagine del predetto certificato di iscrizione, gli enti che lo rilasciano dovranno annotare il rilascio annuale degli scontrini.

Per l'uso di questi scontrini valgono le norme di cui sopra relative agli scontrini mod. I-*bis* e I-*ter*.

I mutilati e invalidi di guerra o per servizio, di cui alle predette lettere *d*) ed *e*) possono esibire in luogo del certificato di iscrizione (libretto di pensione), la dichiarazione di invalidità conforme al modello riportato alla pagina seguente.

5. *Restituzione dei libretti e dei fascicoli di scontrini.* — Il Ministero del tesoro e le Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione della pensione provvedono, rispettivamente per i mutilati ed invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi per servizio, a ritirare i libretti e i fascicoli di scontrini a quei beneficiari che, per qualsiasi ragione, cessano d'averne diritto. Essi provvedono altresì al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini nei casi di decesso dei beneficiari.

TRASPORTO DEL BAGAGLIO

6. *Limiti.* — La concessione è limitata al trasporto a bagaglio registrato degli speciali apparecchi di locomozione per persone impedite (carrozzelle, tricicli e simili anche se muniti di motore, nonchè delle motoleggere, anche a due ruote, alle seguenti condizioni:

che il mezzo risulti di proprietà del mutilato o invalido;

che il trasporto del mezzo sia contemporaneo al viaggio dell'interessato.

7. *Prezzi.* — Il trasporto degli apparecchi di locomozione è gratuito.

8. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere il trasporto gratuito degli apparecchi di locomozione, l'interessato deve presentare il biglietto a tariffa ridotta rilasciatogli in base alla presente concessione, nonchè uno scontrino staccato dal fascicolo contenuto nell'apposito libretto (mod. n. 41, per i mutilati ed invalidi di guerra e mod. n. 41-*bis*, per i mutilati e invalidi per servizio, rilasciati, rispettivamente, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e dalle Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni).

I mutilati e invalidi di guerra debbono produrre, inoltre, una dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risulti la necessità, da parte degli interessati, di servirsi del mezzo meccanico di trasporto.

I mutilati e invalidi per servizio devono presentare, in luogo di detta dichiarazione, un certificato del medico del Comune di residenza attestante la necessità del mezzo meccanico di locomozione. Sullo scontrino bagaglio la stazione indica gli estremi dei detti documenti a giustificazione della gratuità concessa per il trasporto a bagaglio.

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Rappresentanza Provinciale di . .

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Visto l'art. 2 del D. L. 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in Legge 5 maggio 1949, n. 178;

ATTESTA

che il Sig. nato a .
il e invalido (1)
e fruisce della categoria di pensione, giusta libretto di pensione N. di cui l'invalido è in atto sprovvisto per averlo depositato presso (2)

Il sottoscritto si assume la piena responsabilità circa la veridicità della presente dichiarazione.

Si rilascia in sostituzione del libretto di pensione richiesto dal n. 4 delle Concessioni Speciali VIII e IX (Decreto Interministeriale n. del che approva il nuovo testo delle Commissioni Speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli ed altre cose sulle Ferrovie dello Stato).

li . .

Bollo dell'Ufficio

IL CONSIGLIERE DELEGATO

AVVERTENZA: La presente dichiarazione è valida soltanto se esibita unitamente ad un documento di identità personale.

(1) Di guerra o per servizio.
(2) L'Ufficio Provinciale del Tesoro di in quanto percepisce i ratei di pensione a mezzo Conto Corrente postale oppure « presso la Banca di a garanzia del mutuo concessogli ».
Per altri casi specificare l'Ufficio e il motivo del deposito.

CONCESSIONE SPECIALE « IX »

Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di cure. — Congiunti dei caduti in guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di visita alle tombe.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi che i mutilati ed invalidi di guerra ed i congiunti dei caduti in guerra (1), di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, debbano effettuare per recarsi a visita presso le Commissioni mediche del Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, nonchè per i viaggi che i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, debbano effettuare per recarsi a visita presso le Commissioni mediche delle Amministrazioni di appartenenza.

La concessione è altresì accordata per i viaggi che i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio effettuino perchè chiamati a visita medica rispettivamente presso il Ministero della difesa o le Amministrazioni di appartenenza per accertamenti relativi alla concessione del distintivo d'onore, o perchè inviati, a cura e spese dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in ospedali, officine ortopediche ed altri stabilimenti, per cure conseguenti alla invalidità, ovvero perchè chiamati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera medesima, per accertamenti sanitari necessari per l'invio alle cure stesse.

La concessione è altresì accordata per i viaggi dei congiunti dei caduti in guerra o per servizio che si rechino a visitarne le tombe.

2. *Limiti.* — La concessione si applica per i viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno.

a) Si applica per i viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno:

ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai mutilati ed invalidi per servizio, chiamati a visita medica, quando le autorità di cui al precedente punto 1 lo ritengano necessario;

ai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio inviati per cure in ospedali, officine ortopediche ed altri stabilimenti di cura dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

ai militari in congedo, ai civili in attesa del riconoscimento della mutilazione o invalidità per servizio, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra o per servizio, quando sono chiamati dalle predette autorità a visita sanitaria per accertamenti relativi alle pensioni.

Quando per i viaggi menzionati alla presente lettera *a*) sia riconosciuta la necessità di una persona di accompagnamento, la concessione si applica anche a questa persona. E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio di accompagnamento, ritorni isolato alla località da cui è partito, oppure si rechi isolato al luogo ove trovasi il mutilato o invalido di guerra o per servizio, per accompagnarlo nel suo viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

b) Si applica per i viaggi di andata e ritorno:

ai genitori, vedove (anche se rimaritate), figli, fratelli e sorelle dei caduti, che si rechino a visitare la tomba del loro congiunto, limitatamente ad un viaggio per anno solare. Per reciprocità le agevolazioni si applicano anche a favore dei cittadini francesi per le visite alle tombe in Italia dei loro congiunti.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 61.

4. *Documenti di riduzione Identificazione personale.*

A) Le chiamate ad accertamenti medici presso le Commissioni indicate dal precedente punto 1 sono fatte, per i mutilati ed invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti in guerra, mediante precetto personale inviato pel tramite dei Comandi dei carabinieri. Questi Comandi, all'atto della consegna del foglio di precetto, rilasciano all'interessato la richiesta mod. B di cui al regolamento per i trasporti militari (mod. n. 53). Sul foglio di precetto, i detti Comandi indicano l'età ed i connotati del viaggiatore al quale fanno firmare il precetto stesso e convalidano tutte le indicazioni con firma e bollo d'ufficio. Il foglio di precetto così completato serve da documento di identificazione personale durante il viaggio. Nella richiesta è indicato l'itinerario del viaggio.

(1) Per effetto della legge 3 novembre 1952, n. 1790, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1952, n. 281, che ha ratificato il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1948, n. 65, i mutilati ed invalidi *civili* di guerra, ed i congiunti dei caduti *civili* per fatti di guerra godono degli stessi benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. Ad essi è quindi applicabile anche la presente concessione.

Per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio, le chiamate per accertamenti medici presso le Commissioni indicate al suddetto punto 1 sono fatte con precetto personale, che può essere inviato sia pel tramite dei Comandi dei carabinieri sia pel tramite degli uffici periferici delle Amministrazioni di appartenenza. In entrambi tali casi, il rilascio delle richieste mod. B deve essere effettuato dai Comandi dei carabinieri competenti per territorio, con le modalità di cui al precedente comma.

Per i viaggi di cui al precedente punto 2, lettera *a*) secondo capoverso, gli interessati debbono essere muniti, a cura dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di apposita richiesta, conforme ad mod. n. 42 firmata dal consigliere delegato della rappresentanza provinciale competente o, nel caso di invio da parte della sede centrale dell'Opera stessa, dal capo del Servizio sanitario della sede medesima.

Per l'identità personale, deve essere esibito dai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio il libretto di pensione di cui essi debbono essere forniti durante il viaggio. E' ammesso che in luogo del libretto di pensione sia esibita la dichiarazione di invalidità (vedasi l'ultimo capoverso del punto 4 della concessione speciale VIII) rilasciata e firmata dal consigliere delegato delle rispettive Associazioni. Tale dichiarazione va sempre presentata unitamente ad un documento di riconoscimento.

Per i viaggi di cui al punto 2, lettera *a*), quando sia consentita una persona di accompagnamento, la richiesta è rilasciata per due persone.

Per i viaggi isolati dell'accompagnatore, deve essere presentata, invece, richiesta separata. Nella detta richiesta (modello B - mod. n. 53 - di cui al regolamento per i trasporti militari o mod. n. 42 della presente concessione secondo i casi) deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* » oppure, quando del caso: « *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* ».

B) Per i viaggi di cui al punto 2, lettera *b*), deve essere presentata la richiesta mod. B (mod. n. 53) di cui al regolamento per i trasporti militari. Tale richiesta viene rilasciata dai Comandi dei carabinieri che, a norma del regolamento stesso, ne siano provvisti ed ai quali deve essere direttamente domandata. Dove tali Comandi non esistano, la domanda è fatta dal sindaco, che provvede a soddisfarla rivolgendosi al Comando prossimo. Per i viaggi alle tombe dei caduti inumati all'estero, le richieste vengono rilasciate per la stazione di confine più conveniente per recarsi alla località dove la salma del caduto risulta inumata.

Per i mutilati ed invalidi di guerra residenti all'estero, il rilascio della richiesta di viaggio mod. B può essere effettuato anche dai Consolati italiani all'estero.

Il rilascio di dette richieste è subordinato alla presentazione:

a) dell'atto di morte del caduto o di un documento equipollente. Per i figli dei caduti in guerra all'atto di morte può essere sostituito dal certificato della loro iscrizione nello elenco provinciale degli orfani di guerra;

b) di un documento da cui risulti la località dove trovasi sepolto il caduto, giacchè la concessione si applica solo quando le persone ammesse a fruirne hanno avuto, e possono dare, notizia, documentata della località dove trovasi sepolto il congiunto;

c) di una dichiarazione del Comune attestante nel richiedente uno dei gradi di parentela ammessi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono trattenuti dall'autorità che rilascia la richiesta di riduzione.

La dichiarazione di cui alla lettera *c*), dovendo servire per l'identificazione personale durante il viaggio, viene restituita al beneficiario della concessione dopo che la detta autorità, previo accertamento dell'identità personale dell'esibitore della dichiarazione, ha indicato sulla medesima l'età ed i connotati del beneficiario (come usasi per i passaporti interni) e l'ha fatta firmare dal beneficiario, convalidando le indicazioni con la firma e bollo di ufficio.

Per i residenti all'estero, ai documenti suddetti può sostituirsi una dichiarazione in duplice copia rilasciata dai Consolati italiani: una copia di tale dichiarazione è trattenuta dalla stazione.

CONCESSIONE SPECIALE « X »

Minorenni od interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra o per servizio

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, cui è affidata la protezione ed assistenza dei minorenni e degli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra, nonchè all'Opera nazionale figli degli aviatori, per i minorenni od interdetti per infermità di mente figli di aviatori caduti per servizio, che siano assistiti da detta Opera.

Sono da ritenersi equiparati agli orfani di cui trattasi anche i minorenni ed interdetti figli di coloro che, pur viventi, siano divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate a causa di guerra o per servizio, purchè tali figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore.

2. - *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai viaggi che i minorenni e gli interdetti per infermità di mente di cui al punti 1° effettuano, a cura dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, o dell'Opera nazionale figli degli aviatori, per i seguenti motivi:

1) essere accolti stabilmente in un qualsiasi ricovero o altrimenti essere collocati in una città sede di studi;

2) ritornare in seno alle famiglie al termine dell'anno scolastico, ed in occasione delle vacanze natalizie e pasquali (escluse pertanto altre eventuali vacanze durante l'anno scolastico), ed essere restituiti successivamente alla sede dei loro studi;

3) essere ricoverati in ospedali od altri stabilimenti di cura, oppure essere inviati in località sede di colonia marina o montana;

4) essere trasferiti da uno ad altro dei luoghi indicati ai precedenti numeri;

5) essere restituiti in via definitiva alle proprie famiglie.

b) ai viaggi delle persone che accompagnano i minorenni e gli interdetti nei casi di cui alla precedente lettera *a*), limitatamente a non più di un accompagnatore per ogni orfano. Quando si tratta di gruppi di orfani, il numero degli accompagnatori non deve essere superiore ad un quinto del numero degli orfani accompagnati.

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure che si rechino isolati al luogo dove trovansi gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritta per l'accompagnatore l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

3. - *Prezzi.* — All'orfano e all'eventuale accompagnatore è concessa la gratuità del trasporto in seconda classe, con reintegro all'Amministrazione ferroviaria, da parte del Ministero del tesoro, dell'importo del biglietto a tariffa n. 5. Se il viaggiatore richiede alla stazione il rilascio del biglietto per la classe superiore, è tenuto al pagamento della differenza, a tariffa ordinaria n. 1, fra le due classi.

Gli orfani di guerra allievi di scuole militari, istituti militari od accademie militari (1), sono ammessi al trasporto gratuito in prima classe con reintegro all'Azienda ferroviaria, da parte del Ministero del tesoro, dell'importo del biglietto a tariffa n. 5. In tal caso all'accompagnatore non è concessa la gratuità del trasporto.

4. *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Per l'applicazione della concessione deve essere presentata apposita richiesta, conforme al mod. n. 43.

Le richieste sono rilasciate, a seconda dei casi, dalla sede centrale e dai Comitati provinciali degli orfani di guerra, o dalla sede centrale dell'Opera nazionale figli degli aviatori.

Per i viaggi isolati delle persone di cui alla lettera *b)* del punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. In detta richiesta deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento dell'orfano o degli orfani nel ritorno* »

oppure:

« *Viaggio nell'andata in accompagnamento dell'orfano o degli orfani ed isolatamente nel ritorno* ».

CONCESSIONE SPECIALE « XI »

Croce Rossa Italiana

1. *Oggetto.* — La concessione riguarda i trasporti appresso enumerati, che si effettuano per conto ed a spese della Croce Rossa Italiana.

TRASPORTO DELLE PERSONE

2. *Limiti.* — La concessione è accordata per i viaggi che le infermiere ed assistenti sanitarie della Croce Rossa Italana effettuano per spostarsi da uno ad altro istituto sanitario, nonchè per quelli che effettua il personale maschile non militarizzato delle squadre di soccorso quando, viene inviato nei luoghi colpiti da pubbliche calamità.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori devono presentare alle stazioni la richiesta, conforme al modello stabilito (n. 44), fornita dal Comitato centrale della Croce Rossa Italiana ai singoli Comitati, i quali, dopo di averla completata con tutte le indicazioni volute dallo stampato, la rilasciano a coloro che debbono viaggiare.

A domanda del personale ferroviario devesi esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

TRASPORTO DEI BAGAGLI E DELLE ALTRE COSE.

A) *Trasporti a bagaglio*

5. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a bagaglio registrato le cose indicate nel successivo punto 7, in quanto ne sia possibile il carico in bagagliaio e nei soli casi di particolare urgenza.

6. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli della serie II Bagagli.

B) *Trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata.*

7. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto le cose seguenti:

a) materiale da ricovero, oggetti di arredamento, effetti lettereccì ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezione e disinfettanti.

8. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe competenti ridotti del 20%.

9. *Documenti di riduzione.* — Le richieste, conformi ai modelli stabiliti (n. 45 e 46), sono rilasciate dai Comitati e Sottocomitati della Croce Rossa Italiana ai quali vengono fornite dal Comitato centrale.

Sui documenti di trasporto deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario una delle seguenti unità della Croce Rossa Italiana: Comitati, Sotto comitati, Delegazioni, Sanatori, Preventori, Dispensari, Stazioni o Ambulatori antimalarici, Posti di soccorso. Può tuttavia essere mittente o destinatario il presidente o direttore di una delle unità medesime nel qual caso tale sua qualità deve tassativamente risultare sul documento di trasporto.

10. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

CONCESSIONE SPECIALE « XII »

Equipaggi delle navi mercantili italiane

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei marittimi di nazionalità italiana provvisti di regolare libretto di navigazione imbarcati su navi da traffico munite dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio oppure su unità che, compiendo campagne di pesca, tocchino per necessità inerente all'esercizio della pesca stessa porti esteri.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ai soli viaggi per licenza e per un massimo di due viaggi di andata e di ritorno per ogni anno.

I viaggi di andata debbono essere effettuati dalla località di sbarco a quella di residenza della famiglia del marittimo. I viaggi di ritorno dalla suddetta residenza al porto ove il marittimo riprende l'imbarco.

---

(1) Ai fini del godimento dei benefici previsti dalla concessione speciale X, le scuole, istituti e accademie militari i cui allievi sono ammessi al trasporto gratuito in prima classe, sono le seguenti:

Esercito:

Accademia militare - Scuola dei servizi di commissariato e di amministrazione militare - Scuole allievi sottufficiali - Scuola militare Nunziatella - Scuola sottufficiali dei carabinieri.

Marina:

Accademia navale - Gruppo scuole C.E.M.M. - Collegio professionale « F. Caracciolo ».

Aeronautica:

Accademia aeronautica - Scuole specialisti - Scuole di volo.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. - *Documenti di riduzione.* — Il marittimo che si reca in licenza viene munito dal comando di bordo di una dichiarazione scritta, indirizzata alla Capitaneria od all'Ufficio del porto dove trovasi la nave, attestante il motivo del viaggio. La Capitaneria o l'Ufficio del porto, ricevuta tale dichiarazione, rilascia i documenti di riduzione conformi al modello stabilito (n. 47) e precisamente: uno per il viaggio di andata verso il luogo di residenza del marittimo e l'altro per il ritorno al porto dove il marittimo dovrà riprendere imbarco.

Insieme alla dichiarazione per il rilascio dei documenti di riduzione il Comando di bordo provvede ad inoltrare alle Capitanerie od Uffici di porto il libretto di navigazione degli interessati affinchè le Capitanerie od Uffici stessi possano praticarvi, nell'opportuno spazio, l'annotazione relativa ai documenti rilasciati e quella riguardante la residenza della famiglia del marittimo da questi dichiarata.

A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire il libretto personale di navigazione ed il tagliando B della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE « LI »

Piante e parti di piante - Piantine e semi forestali Macchine ed attrezzi agricoli - Bestiame

1. - *Oggetto.* — La concessione è stabilita pei trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata di:

a) piante e parti di piante scambiate fra gli Ispettorati provinciali di agricoltura, i Consorzi provinciali di ortofloro-frutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, gli Istituti sperimentali per la olivicoltura e per l'oleificio, le Stazioni sperimentali agrarie, gli Osservatori di fitopatologia, i vivai di viti americane;

b) piantine di pioppo e di altre essenze di cellulosa, scambiate fra i vivai dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, oppure tra i medesimi ed i privati; piantine di gelso scambiate tra i vivai dell'Ente nazionale serico, oppure tra i medesimi ed i privati;

c) piantine e semi forestali destinati al rimboschimento e spediti dai Comandi del Corpo delle foreste ai Corpi morali od ai privati, oppure scambiati fra i Comandi stessi;

d) macchine ed attrezzi agricoli di proprietà dello Stato e destinati agli uffici di cui alla lettera *a*) o scambiati fra gli uffici medesimi o fra questi ed i privati.

I trasporti di macchine e attrezzi agricoli devono aver luogo *per conto dello Stato;* ed anche *a sue spese* se relativi a nuovi acquisti;

e) bestiame bovino, suino ed ovino, destinato al miglioramento delle razze (compresi i tori per la produzione) scambiati fra gli Istituti zootecnici, fra gli Ispettorati provinciali di agricoltura, o fra i primi ed i secondi, e, pei tori, fra i detti Istituti o Ispettorati ed i privati.

I trasporti di bestiame debbono aver luogo *per conto* degli Istituti zootecnici o degli Ispettorati provinciali di agricoltura.

2. - *Limiti.* — Sono escluse dalla concessione le macchine indivisibili di peso eccedente dieci tonnellate ciascuna e quelle che richiedessero l'uso dei vagoni congiunti. Sono del pari escluse le spedizioni fra i privati, dovendo il mittente o il destinatario essere sempre un ufficio, istituto o ente di cui al precedente punto 1.

3. - *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe competenti ridotti del 20%.

4. - *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono farsi in affrancato: possono però essere eseguite in assegnato quelle di piantine e semi forestali nonchè quelle di macchine ed attrezzi agricoli.

5. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione gli speditori debbono allegare alla lettera di vettura, da essi compilata, una richiesta conforme al modello n. 48. Tali richieste devono essere staccate, dagli enti concessionari, da appositi bollettari a madre e figlia; le matrici devono, dagli Enti stessi, essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria per la durata di un anno.

CONCESSIONE SPECIALE « LII »

Enti e case di lavoro per i ciechi

1. - *Oggetto.* — La concessione è stabilita per i trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata:

a) di materie prime spedite dai luoghi di produzione:

ai laboratori dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi od a quelli di Istituti pubblici o privati a favore di ciechi, che abbiano stipulato con l'Ente stesso particolari convenzioni, oppure tra due dei laboratori anzidetti;

al laboratorio della Casa di lavoro per i ciechi di guerra (Roma);

al laboratorio della Casa di lavoro per i ciechi di guerra di Lombardia;

al laboratorio della Cooperativa Lux-produzione e lavoro fra artigiani ciechi di Messina;

al laboratorio della Cooperativa Argo-produzione e lavoro fra artigiani ciechi di Palermo;

al laboratorio Genovese dei ciechi;

b) di prodotti finiti, spediti dai laboratori di cui al precedente comma *a*) a magazzini di deposito o di smercio, oppure direttamente ad Enti o privati acquirenti;

c) di imballaggi vuoti di ritorno, spediti da magazzini di deposito o di smercio ai laboratori di cui alla lettera *a*), oppure da questi ultimi ai luoghi di provenienza delle materie prime.

2. - *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe competenti ridotti del 50%.

3. - *Documenti di riduzione e condizioni di applicazione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, gli speditori debbono presentare le lettere di vettura debitamente compilate con allegate le richieste conformi al mod. n. 49. Tali richieste devono essere staccate dagli enti concessionari, da appositi bollettari a madre e figlia; le matrici devono, dagli Enti stessi, essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria per la durata di un anno.

I laboratori di cui alla lettera *a*) del punto 1 devono, in ogni caso, figurare come destinatari delle spedizioni di cui alla stessa lettera *a*) e come mittenti di quelle di cui alla successiva lettera *b*). Per le spedizioni di cui alla lettera *c*) i laboratori medesimi devono figurare come destinatari per i recipienti vuoti loro restituiti dai magazzini di deposito o di smercio e come mittenti per quelli da essi restituiti ai luoghi di provenienza delle materie prime.

4. - *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere fatti esclusivamente per il tramite degli enti concessionari.

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore giallo paglierino

MODELLO N. I

TAGLIANDO **A**

Concessione Speciale A

VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO

TRENI SPECIALI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Treno speciale da.............. *a*..............

(*Via*.............. *Km.*..........) *richiesto per le ore*.............. *del giorno* ....

Veicoli in composizione del treno

Quantità	Categoria	Numero di marca (*)

(2).............. *li* .... *19*....

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

Il (3) ....

....

ANNOTAZIONI (4)

....

....

....

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto N. .....

verso riscossione di L...........

(*) Indicazioni riservate al Capo Stazione — (1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta — (4) *Indicare se il ritorno deve aver luogo lo stesso giorno dell'andata.*

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

Concessione Speciale A

VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO

TRENI SPECIALI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Treno speciale da.............. *a*..............

(*Via*.............. *Km.*..........) *richiesto per le ore*.............. *del giorno* ....

Veicoli in composizione del treno

Quantità	Categoria	Numero di marca (*)

(2).............. *li* .... *19*....

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

Il (3) ....

....

ANNOTAZIONI (4)

....

....

....

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto N. .....

verso riscossione di L...........

(*) Indicazioni riservate al Capo Stazione — (1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta — (4) *Indicare se il ritorno deve aver luogo lo stesso giorno dell'andata.*

Da restituire all'esibitore

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 2

TAGLIANDO **A**

Concessione Speciale A

TRASPORTI DI PERSONE
PER CONTO DEL SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

(1) ...

RICHIESTA N. ...

VIAGGIO:

dalla stazione di ... *alla stazione di* ... *via* ...

delle persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

		1ª classe	2ª classe
in carrozze salone	N.		—
in compartimenti riservati	»		
in posti ordinari *adulti*	»		
in posti ordinari *ragazzi*	»		

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni prescritte per fruire della concessione suddetta.

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

(2) ..., lì ... 19...

Il (3) ...

ANNOTAZIONI

...

Rilasciato il biglietto N. ...

Bollo composto della stazione

Avvertenza importante

I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando B della presente richiesta.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

Concessione Speciale A

TRASPORTI DI PERSONE
PER CONTO DEL SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

(1) ...

RICHIESTA N. ...

VIAGGIO:

dalla stazione di ... *alla stazione di* ... *via* ...

delle persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

		1ª classe	2ª classe
in carrozze salone	N.		—
in compartimenti riservati	»		
in posti ordinari *adulti*	»		
in posti ordinari *ragazzi*	»		

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni prescritte per fruire della concessione suddetta.

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

(2) ..., lì ... 19...

Il (3) ...

ANNOTAZIONI

...

Rilasciato il biglietto N. ...

Bollo composto della stazione

Avvertenza importante

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

TAGLIANDO C DELLA RICHIESTA N. ...... **(VIAGGIATORI)**

Viaggio da ... *a* ... *via* ...

con treno ... *delle persone nominate a tergo, e viaggianti:*

		1ª classe	2ª classe
in carrozze salone	N.		—
in compartimenti riservati	»		
in posti ordinari *adulti*	»		
in posti ordinari *ragazzi*	»		

Bollo composto della stazione

Riscosse L. ...

Da restituire all'esibitore

(Recto)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 3

Concessione Speciale A

TRASPORTI PER CONTO DEL CAPO DELLO STATO E DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* .... *con treno* ....

BAGAGLI

Quantità dei colli	Contenuto dei colli	Peso in chilogrammi	
		dichiarato	riconosciuto

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

(2) .... *li* .... 19 ....

Il (3) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... **(BAGAGLI)**

Trasporto da .... *a* ....

BAGAGLI

Quantità dei colli	Contenuto dei colli	Peso in chilogrammi	
		dichiarato	riconosciuto

Bollo composto della Stazione

Riscosse L. ....

Da restituire all'esibitore

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 4

Concessione Speciale A

TRASPORTI PER CONTO DEL CAPO DELLO STATO E DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SPEDIZIONE A VELOCITÀ ORDINARIA O CON RESA ACCELERATA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (2)

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli e numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numero dei colli	Peso in chilogrammi

Pei cavalli indicare se in carro scuderia od ordinario, ed il peso delle bardature, attrezzi e foraggi e del bagaglio del custodi

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

(3) .... *li* .... *19* .....

Il (4) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) A velocità ordinaria o con resa accelerata. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore verde chiaro

MODELLO N. 5

TAGLIANDO A

Concessione Speciale B

TRASPORTI
PER CONTO DELLO STATO

VIAGGIATORI

MINISTERO ....

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (2) .... persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3) ....

....

Bollo d'ufficio

(4) .... *li* .... *19* ....

(5) ....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

Avvertenza Importante

I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando **B** della presente richiesta

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Per servizio antincendi, per rimpatrio obbligatorio, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Concessione Speciale B

TRASPORTI
PER CONTO DELLO STATO

VIAGGIATORI

MINISTERO ....

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (2) .... persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3) ....

....

Bollo d'ufficio

(4) .... *li* .... *19* ....

(5) ....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

Avvertenza Importante

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Per servizio antincendi, per rimpatrio obbligatorio, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore verde chiaro

MODELLO N. 6

Concessione Speciale B

TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

Ministero ....

(1) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.	Avvertenze (2)

Bollo d'ufficio

(3) .... *li* .... *19*....

Il (4) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Indicare se trattasi di corpi di reato o di materiale sanitario. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(*Ufficio*) ....

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... **(BAGAGLI)**

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.	Annotazioni

Bollo composto della Stazione

Riscosse L. ....

Da restituire al porgitore

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore verde chiaro

MODELLO N. 7

Concessione Speciale B

TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

SPEDIZIONI A VELOCITÀ ORDINARIA O CON RESA ACCELERATA

Ministero ....

(1) .... (2) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (3) ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numero dei colli	Peso in chilogrammi	Valore dichiarato

N.B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(4) .... *li* .... *19*........

Il (5) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio mittente (che rilascia la richiesta). — (2) Ufficio destinatario della spedizione. — (3) A velocità ordinaria o con resa accelerata. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore bianco

MODELLO N. 8

MOD. W - N. 3

Ministero delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

BOLLETTA DI SPEDIZIONE

(1) ....

Spedizione a (2) ....

N. .... *li* .... *19*........

L'ufficio Vendita o il Magazzino di ....

e per esso l'incaricato per la spedizione Sig. ....

ha caricato la quantità di ....

come appresso in N. .... *colli marcati giusta* ....

.... *ben condizionati, per trasportarli e*

consegnarli direttamente al ....

....

nel termine di giorni ....

Marca, quantità e specie dei colli	Specie e qualità del genere	Peso	
		lordo	netto

IL CAPO DELL'UFFICIO VENDITA O DEL MAGAZZINO MITTENTE

....

L'INCARICATO PER LA SPEDIZIONE

....

(1) Ufficio e località. — (2) V.O., V.A.

(Recto)

Colore bianco **Modello N. 8**

UFFICIO DI ....

in ....

Dichiarasi che l'incaricato per la spedizione Signor ....

....

ha oggi consegnato i colli di cui retro, riconosciuti nel peso lordo di ....

.... *ed a netto*

di .... *e che nulla osta al pagamento*

del trasporto di (1) ....

.... *19*.....

IL ....

(1) In caso di mancanza, avarie o ritardi, si interlineeranno le parole «*nulla osta al pagamento del trasporto*» e si aggiungeranno le altre: «*venne redatto il processo verbale rimesso alla Direzione Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con Nota N.* ..... *del* .....».

(Verso)

MODELLO N. 9

CONCESSIONE SPECIALE C

TESSERA PERSONALE DEGLI IMPIEGATI - Mod. C

(1) ....
(2) ....
CONCESSIONE SPECIALE C
Tessera N. ....
Rilasciata al ....
....
Nato a .... il ....
Domiciliato a ....
....
(3) .... li ....
Timbro a umido
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
....
Ist. Poligr. Stato P.V.

(recto - formato cm. 11 x 7,5
Colore giallo camoscio

(1) Ministero o altro Ente di appartenenza del dipendente statale.
(2) Titolo o Sede dell'Ufficio che rilascia la tessera.
(3) Luogo e data del rilascio della tessera.

(verso)
Colore bianco

(5)
(5)
(4)
La presente tessera vale, al massimo, tre anni dalla data di rilascio o di convalida
CONVALIDE
La presente tessera è convalidata fino al
....
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
....
(Data) ....
La presente tessera è convalidata fino al
....
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
....
(Data) ....

(4) Firma del titolare della concessione e della tessera.
(5) Angoli riservati per le punzonature a occhiello della fotografia.

MODELLO N. **10**

CONCESSIONE SPECIALE C

TESSERA PER I FAMILIARI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Mod. C bis

Ist. Poligr. Stato P.V.

(recto - formato cm. 11 × 7,5)
Colore giallo camoscio

(1) Ministero o altro Ente di appartenenza del dipendente statale.
(2) Titolo o Sede dell'Ufficio che rilascia la tessera.
(3) Indicazione del rapporto di parentela col titolare della concessione.
(4) Indicazione del cognome e del nome nonchè della qualifica del titolare della concessione.
(5) Luogo e data del rilascio della tessera.

(verso)
Colore bianco

(7)

Vale senza fotografia fino a dieci anni di età

(7)

(6)

La presente tessera vale, al massimo, tre anni dalla data di rilascio o di convalida e non può essere rilasciata ai domestici

CONVALIDE

La presente tessera è convalidata fino al ....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
....

(Data) ....

La presente tessera è convalidata fino al ....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
....

(Data) ....

(6) Firma del titolare della tessera.
(7) Angoli riservati per le punzonature a occhiello della fotografia.

MODELLO N. 10A

CONCESSIONE SPECIALE C

TESSERA PER I VIAGGI IN COMITIVA DEI FAMILIARI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Colore bianco (esterno - formato cm. 15x11) Colore giallo camoscio

NOTA

Il presente documento vale per l'acquisto di biglietti a tariffa N. 6 per « Comitive familiari » di impiegati civili e militari dello Stato viaggianti in gruppo di almeno **tre persone di famiglia di un unico titolare, anche in classi differenti, ma con il medesimo itinerario.**

Il titolare stesso può entrare a far parte del gruppo ai fini del beneficio della tariffa N. 6; ma resta escluso dal conteggio del numero minimo richiesto.

I domestici possono essere iscritti sulla presente tessera solamente se risultanti tali dalle certificazioni anagrafiche.

Ist. Poligr. Stato P.V.

(Interno - Colore bianco)

Persone di famiglia conviventi ed a carico	Rapporto di parentela con l'impiegato	Data di nascita dei figli e dei fratelli	Variazioni
DOMESTICI			

(1) Ministero o altro Ente di appartenenza del dipendente statale. (2) Titolo o Sede dell'Ufficio che rilascia la tessera.

MODELLO N. 11

CONCESSIONE SPECIALE C

LIBRETTO DEI PENSIONATI DELLO STATO E DELLE LORO FAMIGLIE - Mod. P

Modello della copertina del libretto Mod. P
(esterno - formato cm. 16,5 × 11,5)
Colore marrone scuro

Modello della copertina del libretto Mod. P
(interno - formato cm. 16,5 × 11,5)
Colore marrone scuro

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Concessione Speciale C - Pensionati dello Stato - Mod. P Segue: **Modello N. II**

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(esterno - formato cm. 13,5 × 10)
Colore giallo camoscio

N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso: *Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.*

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(interno - formato 13,5 × 10
Colore bianco

Persone di famiglia	Grado di parentela con il pensionato	Data di nascita dei figli

Firma delle persone sopraindicate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dal visto del competente ufficio che rilascia il libretto.

N.B. - L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli. - Dall'obbligo della firma sono esclusi i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. - Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura e vistati dalla competente Autorità.

Modello degli scontrini da inserire nella copertina interna del libretto Mod. P

Frontespizio
(formato cm. 6,5×10)
Colore giallo camoscio

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5×10)
Colore giallo camoscio

Emesso il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5×10)
Colore bianco

MODELLO N. 12

CONCESSIONE SPECIALE C

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - Mod. T

MODELLO DELLA TESSERA

MINISTERO

VIAGGI DEI DIPENDENTI DELLO STATO E LORO FAMIGLIE

N. ____ CONCESSIONE SPECIALE C

(1) ____

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

del ____ Sig. ____

nato a ____ il ____

abitante ____

(2) ____

il ____

Il Capo ____

FIRMA DEL VIAGGIATORE FIRMA DEL TITOLARE

(recto - formato cm. 13,5 x 10)
Colore camoscio chiaro

N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso: *Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti. ecc.*

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale e può essere rilasciata ai dipendenti civili dello Stato, nonchè ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato; deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia.

La presente tessera vale un anno dalla data del suo rilascio e la sua validità non è prorogabile.

(verso)
Colore bianco

Dimensioni Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 13

MOD. A

Concessione Speciale C

DIPENDENTI DELLO STATO

Ministero ....

(1) ....

RICHIESTA N. ....

rilasciata al Sig. (2) ....

VIAGGIO { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

di numero (3) .... *person*...

(4) .... (5) .... (6) ....

Dichiaro che i ... titolar..... della presente si trova.... nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo d'Ufficio

(7) .... *li* .... *19* ....

Il (8) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Cognome, nome e qualifica del dipendente. — (3) In tutte lettere. — (4) Cognome e nome delle persone che viaggiano, compreso il dipendente, se esso pure deve viaggiare con la presente richiesta. — (5) Relazione di parentela o di servizio col dipendente; età dei figli e dei fratelli. — (6) Classi di viaggio. — (7) Luogo e data del rilascio. — (8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso: *Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.*

MODELLO N. **14**

CONCESSIONE SPECIALE D

PERSONALI DI AMMINISTRAZIONI VARIE
LIBRETTO PERSONALE PER IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE - Mod. D

Modello della copertina del libretto

(esterno - formato cm. 16.5 x 11,5
Colore verde scuro

N. B. - Invece di *Ricevitori Postali e Telegrafici* figurerà, quando del caso: *Consiglio Nazionale delle Ricerche, Segretari Comunali e Provinciali, Istituto della Previdenza Sociale, Maestri degli Asili Infantili,* ecc.

(interno)
Colore verde scuro

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Concessione Speciale D Segue **Modello N. 14**

Modello del cartoncino connesso alla copertina

RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI

Libretto N.

(Recto - formato cm. 6,5×10)
Colore verde oliva

VARIAZIONI
relative a promozioni e cambi d'ufficio

Addì .... *19*......
....
Il ....

Addì .... *19*......
....
Il ....

Addì .... *19*......
....
Il ....

Addì .... *19*......
....
Il ....

Il presente libretto è valido tre anni dalla data del suo rilascio. Scaduto tale termine deve essere di tre in tre anni sostituito od aggiornato con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione.

(verso - formato cm. 6,5×10)
Colore bianco

Modello della copertina del fascicolo degli scontrini

(recto - formato cm. 6,5×10)
Colore verde oliva

Modello degli scontrini connessi alla copertina

(recto - formato cm. 6,5×10)
Colore verde oliva

(verso - formato cm. 6,5×10)
Colore bianco

N. B. - Invece di *Ministero delle Poste e Telecomunicazioni* figurerà, quando del caso: *Ministero dell'Interno - Segretari Comunali e Provinciali Ministero della Pubblica Istruzione - Maestri degli Asili Infantili; Consiglio Nazion. delle Ricerche; Istituto Nazion. della Previdenza sociale, ecc.*

MODELLO N. 15

CONCESSIONE SPECIALE D

PERSONALE DIPENDENTE DA AMMINISTRAZIONI VARIE
LIBRETTO PER LA FAMIGLIA DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE - Mod. D bis

Modello della copertina del libretto Mod. D bis

(esterno - formato cm. 16,5×11,5)
Colore verde scuro

N. B. Invece di *Famiglie dei Ricevitori Postali e Telegrafici* figurerà, quando del caso: *Famiglie dei Segretari Comunali e Provinciali dei Maestri degli Asili Infantili, ecc.*

Modello della copertina del libretto Mod. D bis

(interno - formato cm. 16,5×11,5)
Colore verde scuro

(esterno - formato cm. 6,5×10)
Colore bianco

PERSONE DI SERVIZIO			
COGNOME E NOME	Anno di nascita	Data delle variazioni	VISTO (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dal visto della competente Autorità.

Modello del libretto interno connesso alla copertina
Colore verde oliva

(interno - formato cm. 14×10)
Colore bianco

Persone di famiglia conviventi ed a carico (Per le persone di servizio si veda prospetto in quarta pag.)	Grado di parentela con il titolare della concessione	Data di nascita dei figli e fratelli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio.

N.B. — L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli e fratelli. — Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. — Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura.

N. B. - Invece di *Ministero delle Poste e Telecomunicazioni* figurerà, quando del caso: *Ministero dell'Interno, Segretari Comunali e Provinciali* - *Ministero della Pubblica Istruzione, Maestri degli Asili Infantili* - *Consiglio Nazion. delle Ricerche* - *Istituto Nazion. della Previdenza sociale, ecc.*

Concessione Speciale D Segue: **Modello N. 15**

Modello degli scontrini connessi alla copertina

Frontespizio - (esterno formato cm. 6,5 x 10)
Colore verde oliva

(recto
formato cm. 6,5 x 10)
Colore verde oliva

(verso
formato cm. 6,5 x 10)
Colore bianco

N. B. - Invece di *Ministero delle Poste e Telecomunicazioni* figurerà, quando del caso: *Ministero dell'Interno, Segretari Comunali e Provinciali - Ministero della Pubblica Istruzione, Maestri degli Asili Infantili - Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecc.*

Modello del libretto degli scontrini dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Frontespizio
(formato cm. 6,7 x 9,2)
Colore verde chiaro

Scontrino
(recto - formato cm. 6,7 x 9,2)
Colore verde chiaro

Scontrino
(verso - formato cm. 6,7 x 9,3)
Colore bianco

MODELLO N. 16

CONCESSIONE SPECIALE D

LIBRETTO PER I RICEVITORI ED AIUTO-RICEVITORI DEL LOTTO E RELATIVE FAMIGLIE - Mod. D (unico)

Modello della copertina del libretto
(esterno formato cm. 16,5×11)
Colore verde scuro

N. B. - Invece di Ricevitori del Lotto e Famiglie figurerà, quando del caso, Aiuto-Ricevitori del Lotto e Famiglie.

Modello della copertina del libretto
(interno formato cm. 16,5×11)
Colore verde scuro

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Concessione Speciale D Segue: **Modello N. 16**

Modello del cartoncino connesso alla copertina

(esterno - formato cm. 13,5×10)

Colore bianco — Colore verde oliva

AGGIORNAMENTO
relativo all'attività in servizio del titolare del libretto

Addì, ... *19*....
Il Sig. ....
è in servizio.
Il ....

Addì, ... *19*....
Il Sig. ....
è in servizio.
Il ....

Addì, ... *19*....
Il Sig. ....
è in servizio.
Il ....

Il presente libretto è valido tre anni dalla data del suo rilascio. Scaduto tale termine deve essere di tre in tre anni sostituito od aggiornato con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione.

RICEVITORI DEL LOTTO E FAMIGLIE

Libretto N.

N. B. - Il cartoncino del libretto degli Aiuto-Ricevitori del Lotto e Famiglie porta nella prima pagina una striscia trasversale rossa.

interno - formato cm. 13,5×10)

Colore bianco

Persone di famiglia conviventi ed a carico e persone di servizio	Grado di parentela col titolare o di servizio	Data di nascita dei figli e fratelli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dall'Intendente di Finanza.

N. B. - L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli e fratelli. - Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. - Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura e dal visto dell'Autorità competente.

Modello del frontespizio degli scontrini connessi alla copertina

(recto - formato cm. 6,5×10)
Colore verde oliva

(verso - formato cm. 6,5×10)
Colore bianco

ANNOTAZIONE

Con **UN** *solo scontrino hanno diritto a viaggiare:*

a) *il titolare del libretto;*

b) *il titolare del libretto unitamente ai propri famigliari;*

c) *i famigliari del titolare del libretto.*

N. B. - Il frontespizio del fascicolo degli scontrini degli Aiuto-Ricevitori del Lotto e Famiglie porta una striscia trasversale rossa.

Modello degli scontrini connessi alla copertina

(recto - formato cm. 6,5×10)
Colore verde oliva

(verso - formato cm. 6,5×10)
Colore bianco

Emesso il biglietto

N. ......

Bollo composto della stazione

MODELLO N. **17**

CONCESSIONE SPECIALE D

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - Mod. T (D)

Modello della Tessera

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCESSIONE SPECIALE D

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO N. ......

Roma, li .... 19...

IL DIRETTORE GENERALE

Firma del titolare — Firma dell'impiegato

(verso - formato cm. 13,5 x 10)
Colore verde chiaro

N. B. - Quando del caso figurerà in luogo di « Istituto Nazionale della Previdenza Sociale »: Ministero dell'Interno (Segretari Comunali e Provinciali e loro famiglie), Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecc.

Modello della Tessera

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale; deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia.

La presente tessera vale un anno dalla data del suo rilascio e la sua validità non è prorogabile.

(verso - formato cm. 13,5x10)
Colore bianco

Dimensioni: Altezza mm. 215
Larghezza mm. 115
Colore verde chiaro

MODELLO N. 18

CONCESSIONE SPECIALE D

MODELLO DELLA RICHIESTA DI VIAGGIO - Mod. A (D)

CONCESSIONE SPECIALE D

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(1) ....

Richiesta N. ....

rilasciata al Signor (2) ....

....

Viaggio { *dalla stazione di* .... } *via*
{ *alla stazione di* .... }

di numero (3) .... *person* .

(4) .... (5) .... (6) ....

Dichiaro che i titolar... della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(7) .... *li* .... *19* ..

Il Direttore Generale

ANNOTAZIONI

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte del titolare, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti di documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo o sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Cognome, nome e qualifica dell'impiegato. (3) In tutte lettere. — (4) Cognome e nome delle persone che viaggiano compreso l'impiegato, se esso pure deve viaggiare con la presente richiesta. — (5) Relazione di parentela o di servizio coll'impiegato: età dei figli, dei figliastri e dei fratelli. — (6) Classi di viaggio. — (7) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettaio della stazione di partenza.

N. B. - Quando del caso, figurerà in luogo di «*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*»: *Ministero dell'Interno (Segretari Comunali e Provinciali e loro famiglie), Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecc.*

MODELLO N. 19

CONCESSIONE SPECIALE E

LIBRETTO PERSONALE - Mod. E

Modello della copertina del libretto

(esterno - formato cm. 16,5x11,5)
Colore marrone scuro

Modello della copertina del libretto

(interno - formato cm. 16,5x11,5)

Colore marrone scuro

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Modello del cartoncino connesso alla copertina

(recto)
(formato cm. 6,5 x 10)
Colore giallo camoscio

(verso)
(formato cm. 6,5x 10)
Colore bianco

VARIAZIONI

Addì .... 19 ......
....
Il ....

Addì .... 19 ......
....
Il ....

Addì .... 19 ......
....
Il ....

Addì .... 19 ......
....
Il ....

Il presente libretto è valido un anno dalla data del suo rilascio. Scaduto tale termine deve essere di anno in anno restituito od aggiornato con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione.

MODELLO N. 20

CONCESSIONE SPECIALE F

LIBRETTO PERSONALE E DI FAMIGLIA DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO - Mod. F

Modello della copertina del libretto

(esterno formato cm. 16,5 x 11,5)
Colore marrone scuro

Modello della copertina del libretto

(interno formato cm. 16,5 x 11,5)
Colore marrone scuro

N. B. Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Concessione Speciale F Segue: **Modello N. 20**

Modello del cartoncino connesso alla copertina

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

CONCESSIONE SPECIALE F

Libretto N.

Signor

Roma, li 19

Iscritto alla sezione di

Tessera U.N.U.C.I. N.

Firma del titolare

IL PRESIDENTE

(recto formato cm. 14×10)
Colore giallo camoscio

VARIAZIONI

(verso formato cm. 14×10)
Colore giallo camoscio chiaro

Modello del frontespizio del fascicolo di controllo

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

CONCESSIONE SPECIALE F

VALE SOLO PER IL

Libretto N.

Signor

Roma, li 19

IL PRESIDENTE

(recto formato cm. 6,2×9,5)
Colore giallo zafferano

(verso formato cm. 6,2×9,5)
Colore giallo paglierino

Modello degli scontrini connessi alla copertina

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Vale solo per il 19

Libretto N. Scontrino N.

VIAGGIO

da

a

via

in classe compiuto da

(1)

(2)

Firma per esteso del titolare

(recto formato cm. 6,3×9,5)
Colore giallo zafferano

Esibito il biglietto

N.

(verso formato cm. 6,3×9,5)
Colore giallo paglierino

MODELLO N. **21**

CONCESSIONE SPECIALE F

UFFICIALI IN CONGEDO

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - Mod. T (F)

Modello della Tessera

CONCESSIONE SPECIALE F

IL PRESIDENTE

Firma del Viaggiatore

(recto - formato cm. 13,5×10)
Colore giallo camoscio chiaro

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale: deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come chiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata od adoperata da persona diversa da quella a cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta di identità od altro documento equipollente con fotografia.

Per il rilascio del biglietto speciale a riduzione deve essere presentato, unitamente alla presente tessera, uno scontrino del libretto mod. F retro specificato.

La presente tessera vale un anno dalla data del suo rilascio e la sua validità non è prorogabile.

(verso - formato cm. 13,5×10)
Colore bianco

Dimensioni: Altezza mm. 230
Larghezza mm. 165
Colore bianco

MODELLO N. 22

TAGLIANDO A

Concessione Speciale G

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TRASPORTI PER CONTO DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (F. A. O.)

VIAGGIATORI

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di

alla stazione di

via

di numero (1) persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo :

Bollo d'ufficio

(2) *li* 19

(3)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

Bollo composto della stazione

AVVERTENZA IMPORTANTE

I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando B della presente richiesta.

(1) In tutte lettere. — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Concessione Speciale G

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TRASPORTI PER CONTO DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (F. A. O.)

VIAGGIATORI

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di

alla stazione di

via

di numero (1) persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo :

Bollo d'ufficio

(2) *li* 19

(3)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

Bollo composto della stazione

AVVERTENZA IMPORTANTE

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) In tutte lettere. — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore bianco

MODELLO N. 23

Concessione Speciale G

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TRASPORTI PER CONTO DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (F.A.O.)

SPEDIZIONI A VELOCITÀ ORDINARIA
(Comprese quelle con resa accelerata)

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (1)....................

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numero dei colli	Peso in chilogrammi	Valore dichiarato

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(2) .... *li* .... *19* ......

Il (3) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) A velocità ordinaria o a resa accelerata. — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore azzurro

MODELLO N. 24

Concessione Speciale I

ESPOSIZIONI - CONGRESSI INTERNAZIONALI

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO

dalla stazione di ... .
alla stazione di (2). .... } *via* ....

in classe (3) .. ..

del Signor .. ..

(4)

Dichiaro che il titolare della presente trovasi nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(5) *li* *19*

Bollo del Comitato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. **I viaggiatori debbono essere sempre muniti della tessera di identità personale prescritta dalla concessione.** Se richiesti, debbono inoltre ripetere la firma in presenza degli agenti ferroviari di servizio ed esibire la carta d'identità od altro documento equipollente con fotografia.
3. Il biglietto che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta vale per l'andata e per il ritorno, ma all'inizio del viaggio di ritorno deve esser fatto vidimare dalla stazione, senza di che non ha validità.

Termini di tempo per i viaggi (6) } *andata e ritorno* } *dal* *al* ....

ANNOTAZIONI

.. ..
. .. .
.. ..

Rilasciato il biglietto di andata e ritorno speciale

Bollo composto della stazione

N

(1) Titolo e sede (da stamparsi) dell'esposizione. — (2) Stazione (da stamparsi) che serve la località dell'esposizione. — (3) **Indicazione da iscriversi dal titolare della richiesta.** — (4) **Partecipante al congresso, espositore, giurato od operaio delegato dall'espositore** *Sig.* — (5) Luogo e data del rilascio. — (6) Questi termini debbono essere indicati a stampa.

Da trattenere dalla stazione di partenza

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore azzurro

MODELLO N. 25

Concessione Speciale I

ESPOSIZIONI

TRASPORTO DELLE COSE (COMPRESI I BAGAGLI)

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Il sottoscritto chiede il trasporto { *a bagaglio registrato* / *a* (2) } *in base alla Concessione Speciale I da*

(3) .... *a* (4) ...

eseguito dal comitato del (5) .... *per conto del*

Sig. (6) ....

munito del certificato d'iscrizione N. *e dichiara che le cose*

qui in seguito descritte furono esposte nel (5)

Termini di tempo per le spedizioni (7)

a) di andata *dal* *al*

b) di ritorno *dal* *al*

Descrizione della spedizione

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N.B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura o nello scontrino del bagaglio.

(8) .... *lì* .... *19* ......

Bollo del Comitato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione a (9) ....

col N. ....

(1) Titolo e sede (da stampare) dell'esposizione. — (2) Velocità ordinaria o con resa accelerata. — (3) Stazione (da stampare) che serve la località dell'esposizione. — (4) Stazione cui è diretto il trasporto. — (5) Titolo dell'esposizione. — (6) Nome e cognome dell'espositore. — (7) Questi termini debbono essere indicati a stampa. — (8) Luogo e data del rilascio. — (9) A bagaglio, a velocità ordinaria o con resa accelerata.

Dimensioni: Altezza mm. 100
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 26

CONCESSIONE SPECIALE I

Modello della Tessera

Concessione Speciale I

(1) ....

(2) ....

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO N. ......

del Sig. ....

(3) ....

.... 19....

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Bollo del Comitato

Termine di tempo per i viaggi (4)

FIRMA DEL TITOLARE

andata
e
ritorno

(1) Titolo (da stampare) dell'esposizione o del Congresso. — (2) Sede (da stampare). — (3) Partecipante al Congresso, Lavoratore o giurato od operaio delegato dell'espositore Sig. .... — (4) Questi termini debbono essere indicati a stampa.

recto
Colore azzurro

AVVERTENZA

Questa tessera è strettamente personale, deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto, non è valida se non bollata e firmata come [illegible] lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti sul fatto, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata. Il titolare deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari e [illegible] esibire la carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia.

(verso)
Colore azzurro

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 27

TAGLIANDO A

Concessione Speciale II

INDIGENTI INVIATI IN LUOGHI DI CURA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di ....

di N. (2) .... *persone di cui N.* (2) .... *ragazzi e di N.* (2) .... *persone d'accompagnamento retroindicate in* .... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) .... *li* .... *19* ....

Bollo dell'Ente che rilascia la richiesta

Il (4) ....

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando B della presente richiesta.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori e per cure ambulatoriali.

(1) Titolo e sede dell'Ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. —

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO B

Concessione Speciale II

INDIGENTI INVIATI IN LUOGHI DI CURA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di ....

di N. (2) .... *persone di cui N.* (2) .... *ragazzi e di N.* (2) .... *persone d'accompagnamento retroindicate in* .... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) .... *li* .... *19* ....

Bollo dell'Ente che rilascia la richiesta

Il (4) ....

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori e per cure ambulatoriali.

(1) Titolo e sede dell'Ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. —

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(Recto)

Concessione Speciale II Colore giallo paglierino **Modello N. 27**

N. d'ordine	Cognome e nome	Domicilio
	Indigenti inviati alla cura (1)	
	Persone d'accompagnamento	

Il ... . (2)

(1) Per ogni indigente dovrà indicarsi l'Istituto presso cui si reca, l'Ente che sopporta le spese e gli estremi del documento comprovante l'indigenza.
(2) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

N. d'ordine	Cognome e nome	Domicilio
	Indigenti inviati alla cura (1)	
	Persone d'accompagnamento	

Il (2)

(1) Per ogni indigente dovrà indicarsi l'Istituto presso cui si reca, l'Ente che sopporta le spese e gli estremi del documento comprovante l'indigenza.
(2) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

(Verso)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore azzurro

MODELLO N. 28

TAGLIANDO A

UNIONE ITALIANA CIECHI

Concessione Speciale III

CIECHI

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di
alla stazione di } *via*

del cieco

e dell'accompagnatore

in classe

Dichiaro che il titolare della presente viaggia per motivi di ... e si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(1) ... *li* ... *19*

Bollo dell'Unione Italiana ciechi

Il Presidente dell'U.I.C.

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta e del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Luogo e data del rilascio.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

UNIONE ITALIANA CIECHI

Concessione Speciale III

CIECHI

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di
alla stazione di } *via*

del cieco

e dell'accompagnatore

in classe

Dichiaro che il titolare della presente viaggia per motivi di ... e si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(1) ... *li* ... *19*

Bollo dell'Unione Italiana ciechi

Il Presidente dell'U.I.C.

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta e del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Luogo e data del rilascio.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

Concessione Speciale III Colore azzurro **Modello N. 28**

Nome e cognome del cieco	Nome e cognome del cieco
....	....
Persona di accompagnamento	Persona di accompagnamento
....	....

(Verso)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 29

TAGLIANDO A

Concessione Speciale IV

ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI CARITÀ

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di } *via*
alla stazione di }

di N. (2) adulti nominati a tergo / ragazzi } e viaggianti in classe.

e di N. (2) *persone d'accompagnamento.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Associazione o dell'Istituto

(3) *li* 19

Il rappresentante del (4)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

* Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Titolo e sede dell'Associazione o dell'Istituto. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Associazione o Istituto.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Concessione Speciale IV

ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI CARITÀ

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di } *via*
alla stazione di }

di N. (2) adulti nominati a tergo / ragazzi } e viaggianti in classe.

e di N. (2) *persone d'accompagnamento.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Associazione o dell'Istituto

(3) *li* 19

Il rappresentante del (4)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

* Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Titolo e sede dell'Associazione o dell'Istituto. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Associazione o Istituto.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

Concessione Speciale IV Colore giallo paglierino **Modello N. 29**

N. d'ordine	Cognome e nome dei viaggiatori (1)	Qualità delle persone che viaggiano (2)

Il Rappresentante del .... (3)

....

(1) Per ogni accompagnatore dev'essere specificato il nominativo dell'assistito accompagnato. Per i ragazzi fino a 14 anni dovrà essere indicata altresì l'età.
(2) Per gli assistiti aventi bisogno di accompagnamento dovrà precisarsi che trattasi di assistiti infermi, minorati o minorenni; per i membri, ivi compresi il personale di servizio, dovrà precisarsi l'attribuzione di ciascuno di essi in seno al Sodalizio.
(3) Associazione o Istituto.

N. d'ordine	Cognome e nome dei viaggiatori (1)	Qualità delle persone che viaggiano (2)

Il Rappresentante del .... (3)

....

(1) Per ogni accompagnatore dev'essere specificato il nominativo dell'assistito accompagnato. Per i ragazzi fino a 14 anni dovrà essere indicata altresì l'età.
(2) Per gli assistiti aventi bisogno di accompagnamento dovrà precisarsi che trattasi di assistiti infermi, minorati o minorenni; per i membri, ivi compresi il personale di servizio, dovrà precisarsi l'attribuzione di ciascuno di essi in seno al Sodalizio.
(3) Associazione o Istituto.

(Verso)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore bianco

MODELLO N. 30

TAGLIANDO A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione Speciale V

OPERAI, BRACCIANTI
E LAVORATORI AGRICOLI

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di N. (2) .... *adulti* / .... *ragazzi* — nominati nell'elenco a tergo

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3) .... *li* .... *19*...

(4) ....

ANNOTAZIONI (5)

....

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della Stazione

Avvertenze importanti.

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta.
(2) In tutte lettere.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(5) Indicare, quando del caso, che i viaggiatori si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO B

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione Speciale V

OPERAI, BRACCIANTI
E LAVORATORI AGRICOLI

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di N. (2) .... *adulti* / .... *ragazzi* — nominati nell'elenco a tergo

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3) .... *li* .... *19*...

(4) ....

ANNOTAZIONI (5)

....

Rilasciato il biglietto

N ....

Bollo composto della Stazione

Avvertenze importanti.

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta.
(2) In tutte lettere.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(5) Indicare, quando del caso, che i viaggiatori si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da restituire, vidimato dalla biglietteria, ai viaggiatori.

(Recto)

Dimensione: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore bianco

MODELLO N. 31

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione Speciale V

OPERAI, BRACCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI

SPEDIZIONI A (1) ....

(2) ....

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* .... (3) ....

per conto di numero (4) ....

viaggiatori fruenti della concessione suddetta.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche o numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N.B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere **riportate sulla lettera di vettura.**

Dichiaro che gli speditori delle merci sopra descritte si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati (o ne ritornano).

(5) .... *li* .... *19*....

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

Il (6) ....

Biglietto N. .... *in data* .... *per L.* ....

oppure: *Ricev. di deposito N.* .... *in data* .... *per L.* .... *per N.* .... *viaggiator*....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) A carro o in piccole partite. — (2) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (3) A velocità ordinaria o a resa accelerata. — (4) In tutte lettere. — (5) Luogo e data del rilascio. — (6) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

MODELLO N. 32

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA
PER I VIAGGI SULLE FERROVIE DELLO STATO
DEI COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

Tessera di qualificazione professionale

Sig. ....

categoria ....

qualifica ....

FIRMA DEL TITOLARE ....

(Recto: formato cm. 11 x 7,5)
Colore bianco

Pos. N. ....

nat..... il .... a ....

stato civile .... nazionalità ....

residenza abituale ....

via ....

Si certifica vero quanto sopra.

La presente vale fino

Bollo della Direz. Gen. Spettacolo

Il Direttore Generale

....

Rilasciata a Roma il ....

Prorogata fino al ....

Il Direttore Generale

....

Verso: colore bianco

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore verde chiaro

MODELLO N. 33

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

VIAGGIATORI

(1) ....
(2) ....

RICHIESTA N. .... PER UN VIAGGIO

dalla stazione di ....
alla stazione di ....
via ....

di N. (3) .... *persone*
nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

	1ª classe	2ª classe
Adulti N.	....	....
ragazzi »	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta *e che viaggiano precisamente per il seguente scopo:*

(4) ....

Bollo della Compagnia, della Rai, ecc.

(5) .... *19*......
(6) ....

Si convalida la presente richiesta e si certifica vero quanto innanzi:

....

Bollo dell'Autorità

(5) .... *19*......
(6) Il Capo dell'Ufficio che convalida la richiesta

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo a data della Stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI:

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla Concessione.

(1) Titolo del complesso teatrale o similare. - (2) Domicilio o recapito fisso. (3) In tutte lettere. (4) Indicarlo dettagliatamente come ad es.: «per recarsi a recitare nel Teatro X di Y», «viaggio isolato dell'amministratore, in precedenza della compagnia che agirà al Teatro X di Y dal......... al.........», «per scioglimento della compagnia», ecc. - (5) Luogo e data. (6) Qualità e firma di chi rilascia (o convalida) la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

VIAGGIATORI

(1) ....
(2) ....

RICHIESTA N. .... PER UN VIAGGIO

dalla stazione di ....
alla stazione di ....
via ....

di N. (3) .... *persone*
nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

	1ª classe	2ª classe
Adulti N.	....	....
ragazzi »	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta *e che viaggiano precisamente per il seguente scopo:*

(4) ....

Bollo della Compagnia, della Rai, ecc.

(5) .... *19*......
(6) ....

Si convalida la presente richiesta e si certifica vero quanto innanzi:

....

Bollo dell'Autorità

(5) .... *19*......
(6) Il Capo dell'Ufficio che convalida la richiesta

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo a data della Stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla Concessione.

(1) Titolo del complesso teatrale o similare - (2) Domicilio o recapito fisso. (3) In tutte lettere. (4) Indicarlo dettagliatamente come ad es.: «per recarsi a recitare nel teatro X di Y», «viaggio isolato dell'amministratore in precedenza della compagnia che agirà al Teatro X di Y dal......... al.........», «per scioglimento della compagnia», ecc. (5) Luogo e data. - (6) Qualità e firma di chi rilascia (o convalida) la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

Concessione Speciale Temporanea Colore verde chiaro **Modello N. 33**

Numero d'ordine	Classe	COGNOME E NOME dei viaggiatori (per i ragazzi indicare l'età)	Numero della tessera di qualificazione professionale	Qualità di ogni singolo artista indicata nella Tessera

Contratto d'ingaggio in data ....

con il teatro ....

Numero d'ordine	Classe	COGNOME E NOME dei viaggiatori (per i ragazzi indicare l'età)	Numero della tessera di qualificazione professionale	Qualità di ogni singolo artista indicata nella Tessera

Contratto d'ingaggio in data ....

con il teatro ....

(Verso)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore verde chiaro

MODELLO N. 34

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

(1) ....

(2) ....

Spedizione a bagaglio registrato

RICHIESTA

Trasporto da .... *a* ....

Motivazione del trasporto ....

QUANTITÀ dei colli	PESO in Kg. (3)	QUALITÀ DEL BAGAGLIO Dichiarazione se trattasi di *effetti*, cioè di vestiario borghese o teatrale o di ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore, o di *attrezzi e strumenti musicali portatili*

Bollo della Compagnia Teatrale, della RAI, ecc.

(4) .... *19* .

Il (5) ....

....

Si convalida la presente richiesta

Bollo dell'Ufficio di convalida

(4) .... *19*........

Il (5) ....

....

Biglietto di viaggio N. .... *in data* .... *per L.* .... *per N. viaggiatori* .... (*oppure: ricevuta di deposito n.* .... *in data* .... *per L.* ....).

Eseguita la spedizione col N. ....

Bollo a data della Stazione

(1) Titolo della compagnia, orchestra, ditta di produzione cinematografica, ecc. - (2) Domicilio o recapito fisso. - (3) Per gli effetti personali la concessione è limitata a 200 Kg. per ogni persona. - (4) Luogo e data. - (5) Qualità e firma di chi è autorizzato ad emettere la richiesta (o a convalidarla).

Da trattenere dalla stazione di partenza

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore verde chiaro

MODELLO N. 35

Concessione Speciale Temporanea

MATERIALI ED EFFETTI TEATRALI E SIMILARI

(1) ....

(2) ....

SPEDIZIONI A (3)..............................

RICHIESTA

Trasporto da .... *a* .... *a* (4) ....

Motivazione del trasporto ....

Luogo e teatro della rappresentazione ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto — Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo della Compagnia Teatrale, della RAI, ecc.

(5) .... *19*..........

Il (6) ....

....

Si convalida la presente richiesta

Bollo dell'Ufficio di convalida

(5) .... *19*..........

Il (6) ....

....

Biglietto di viaggio N. .... *in data* .... *per L.* .... *per N. viaggiatori* .... *(oppure: ricevuta di deposito n.* .... *in data* .... *per L.* .... *)*

Bollo a data della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Titolo della compagnia, orchestra, ditta di produzione cinematografica, ecc. — (2) Domicilio o recapito fisso. — (3) A carro o in piccole partite. — (4) A velocità ordinaria o a resa accelerata. — (5) Luogo e data. — (6) Qualità e firma di chi è autorizzato ad emettere la richiesta (o a convalidarla).

Da allegare al documento di trasporto

(Recto)

Concessione Speciale Temporanea Colore verde chiaro **Modello N. 35**

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione concerne i trasporti di effetti, di attrezzi e di arredi di palcoscenico e di bestiame che i teatri, i complessi artistici e le persone in appresso indicate hanno in dotazione o comunque in uso per la organizzazione degli spettacoli o la esplicazione della loro attività professionale:

a) teatri, compresi quelli per spettacoli all'aperto;

b) compagnie teatrali (di prosa, di canto, di operette, di varietà, di pantomime);

c) complessi lirici;

d) orchestre e bande musicali;

e) circhi equestri;

f) compagnie ambulanti esercenti serragli, caroselli, giostre, altalene, bersagli, cinematografi, gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale;

g) concertisti (solisti o costituenti terzetti, quartetti, e simili) e artisti di varietà, purchè professionisti;

(Verso)

MODELLO N. **36**

CONCESSIONE SPECIALE VIII

LIBRETTO PERSONALE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA DI TABELLA *C*

(Modello I)

Modello della copertina del libretto
(esterno - formato cm. 16,5×11,5)
Colore marrone scuro

Modello della copertina del libretto
(interno - formato cm. 16,5×11,5)
Colore marrone scuro

N. B. - La semplice presentazione del libretto Mod. I dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice a tariffa n. 61, validi anche per una persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente.

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(formato cm. 6,5×10)

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

MUTILATI ED INVALIDI
VIAGGI IN NUMERO ILLIMITATO

LIBRETTO N. ....

Signor ....
nato a .... il ....
domiciliato a ....
....

affetto da infermità ascritta alla 1ª categ. nella misura stabilita dalla Tab. C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Gode di assegno di superinvalidità di cui alla Tab. E annessa alla legge medesima.

Firma dell'assegnatario ....

Certificato d'iscrizione N. ....

La persona che accompagna il titolare ha diritto alla gratuità di viaggio.

Roma, li 19

IL DIRETTORE GENERALE

(recto)
Colore giallo camoscio

Il presente libretto è convalidato fino al .... 19 .....

Li .... 19 .....

IL DIRETTORE GENERALE

Il presente libretto è convalidato fino al .... 19 .....

Li .... 19 .....

IL DIRETTORE GENERALE

Il presente libretto è convalidato fino al .... 19 .....

Li .... 19 .....

IL DIRETTORE GENERALE

AVVERTENZE - Il titolare può usufruire delle facilitazioni di viaggio per tutta la durata dell'assegno. Ove detto assegno sia concesso per un tempo determinato, le facilitazioni stesse gli sono dovute non oltre un biennio dalla scadenza.
Il titolare della Concessione, ove il presente libretto non sia munito di fotografia, è tenuto ad esibire agli agenti ferroviari il certificato di iscrizione (libretto di pensione).

(verso)
Colore bianco

MODELLO N. **37**

CONCESSIONE SPECIALE VIII

LIBRETTO PERSONALE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA DI TABELLA *D* E DEI GRANDI INVALIDI PER SERVIZIO

(Modello I bis)

Modello della copertina del libretto

(esterno)
(formato cm. 16,0 x 11,0)
Colore blu

N. B. — Invece di «Viaggi dei Mutilati ed Invalidi di Guerra», figurerà, per i Mutilati per Servizio, la dizione: «Viaggi dei Mutilati ed Invalidi per Servizio» ed, al posto di «Direzione Generale delle Pensioni di Guerra», quella di «Direzione Generale degli Istituti di Previdenza»

Modello del cartoncino connesso alla copertina

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

MUTILATI ED INVALIDI

Concessione limitata a quattro viaggi annui di corsa semplice

LIBRETTO N.

Signor ...

nato a ...

domiciliato a ...

affetto da infermità ascritta alla 1ª categ. della misura stabilita dalla Tab. D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Gode di assegno di superinvalidità di cui alla Tab. E annessa alla legge medesima.

Decreto di concessione ...

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N. ...

La persona che accompagna il titolare ha diritto alla gratuità di viaggio.

Roma, li ... 19...

IL DIRETTORE GENERALE

(recto formato cm. 6,5 x 10)
Colore celeste

(interno)
(formato cm. 16,5 x 11,5)
Colore blu

N. B. - Gli scontrini contenuti nel libretto mod. I bis danno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa n. 61, validi anche per una persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente.

Il presente libretto è convalidato fino al ... 19..

Li ... 19..

IL DIRETTORE GENERALE

Il presente libretto è convalidato fino al ... 19..

Li ... 19..

IL DIRETTORE GENERALE

Il presente libretto è convalidato fino al ... 19..

Li ... 19..

IL DIRETTORE GENERALE

AVVERTENZE - Il titolare può usufruire delle facilitazioni di viaggio per tutta la durata dell'assegno. Ove detto assegno sia concesso per un tempo determinato, le facilitazioni stesse gli sono dovute non oltre un bimestre dalla scadenza.

Il titolare della Concessione, ove il presente libretto non sia munito di fotografia, è tenuto ad esibire agli agenti ferroviari il certificato di iscrizione (libretto di pensione).

(verso - formato cm. 6,5 x 10)
Colore bianco

Modelli degli scontrini contenuti nel libretto Mod. I bis

Frontespizio
(formato cm. 6,5 x 10)
Colore celeste

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5 x 10)
Colore celeste

Scontrino
(verso formato cm. 6,5 x 10)
Colore bianco

MODELLO N. 38

CONCESSIONE SPECIALE VIII

LIBRETTO PERSONALE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI 1ª CATEGORIA SIA DI GUERRA CHE PER SERVIZIO

(Modello I ter)

Modello della copertina del libretto

(esterno)
(formato cm. 16,5 x 11,5)
Colore rosso etrusco

N. B. — Invece di «Viaggi dei Mutilati ed Invalidi di Guerra», figurerà, per i Mutilati per Servizio, la dizione: «Viaggi dei Mutilati ed Invalidi per Servizio» ed, al posto di «Direzione Generale delle Pensioni di Guerra», quella di «Direzione Generale degli Istituti di Previdenza».

Modello del cartoncino connesso alla copertina

MINISTERO DEL TESORO
[illegible]
MUTILATI ED INVALIDI
Concessione limitata a quattro viaggi annui di corsa semplice
LIBRETTO N. ....
Signor ....
nato a .... il ....
domiciliato a ....
affetto da infermità ascritta alla 1ª categoria con assegno complementare di cui alla legge 10 agosto 1950, numero [illegible] 2° comma art. 20.
Durata dell'assegno ....
Certificato d'iscrizione N. ....
[illegible]
IL DIRETTORE GENERALE

(recto - formato cm. 6,5 x 10)
Colore giallo camoscio

(interno)
(formato cm. 16,5 x 11,5)
Colore rosso etrusco

N. B. — Gli scontrini contenuti nel libretto Modello I ter danno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa n. 61, validi per il solo titolare.

Il presente libretto è convalidato fino al .... 19 ......

Lì .... 19 ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

Il presente libretto è convalidato fino al .... 19 ......

Lì .... 19 ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

Il presente libretto è convalidato fino al .... 19 ......

Lì .... 19 ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

AVVERTENZE - Il titolare può usufruire delle facilitazioni di viaggio per tutta la durata dell'assegno. Ove detto assegno sia concesso per un tempo determinato, le facilitazioni stesse gli sono dovute non oltre un biennio dalla scadenza.
Il titolare della Concessione, ove il presente libretto non sia munito di fotografia, è tenuto ad esibire agli agenti ferroviari il certificato di iscrizione (libretto di pensione).

(verso - formato cm. 6,5 x 10)
Colore bianco

Modello degli scontrini contenuti nel libretto Mod. I ter

Frontespizio
(formato cm. 6,5 x 10)
Colore giallo camoscio

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5 x 10)
Colore giallo camoscio

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5 x 10)
Colore bianco

MODELLO N. 39

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MODELLO DEGLI SCONTRINI PER I MUTILATI E INVALIDI DI II CATEGORIA

da presentare unitamente al certificato d'iscrizione (libretto di pensione)

N. B. - Il fascicolo contiene 4 scontrini. Ciascun scontrino dà diritto all'acquisto di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 5 valido per il solo titolare.

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

RAPPRESENTANZA PROVINCIALE

di ....

CONCESSIONE SPECIALE VIII
MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO
CONCESSIONE LIMITATA A QUATTRO VIAGGI ANNUI DI CORSA SEMPLICE

Serie N.

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N. ....

SEZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI ....

VALE SOLO PER L'ANNO ....

Sig. ....

nato a ....

domiciliato ....

....

affetto da infermità ascritta alla seconda categoria di cui alla Legge 10 agosto 1950 N° 648 ed alla Legge 15 luglio 1950 N° 539.

DURATA DELL'ASSEGNO ....

Nessuna facilitazione di viaggio compete alla persona che accompagna il titolare.

.... li .... 19....

IL CONSIGLIERE DELEGATO

....

Frontespizio - (formato cm. 10 x 15)
Colore giallo camoscio chiaro

N. B. - Invece di Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, figurerà per i Mutilati per servizio, la Amministrazione statale che ha provveduto alla liquidazione della pensione. Il fondo litografato porterà, quando del caso, la dicitura: «Mutilati ed Invalidi per servizio» anzichè «Mutilati ed invalidi di Guerra».

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

RAPPRESENTANZA PROVINCIALE

di ....

CONCESSIONE SPECIALE VIII
MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N. ....

Serie N. ....

SCONTRINO N. ....

VALE SOLO PER L'ANNO ....

VIAGGIO DI .... CLASSE

da ....

a ....

al Signor ....

residente a ....

.... li .... 19....

Firma

SCONTRINO N° .... Biglietto di .... classe Da .... a ....

Scontrino
(recto - formato cm. 10 x 15)
Colore giallo camoscio chiaro

Emesso biglietto

N. ....

bollo della biglietteria

Scontrino
(verso - formato cm. 10 x 15)
Colore bianco

MODELLO N. 40

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MODELLO DEGLI SCONTRINI PER I MUTILATI E INVALIDI DI III E IV CATEGORIA

da presentare unitamente al certificato d'iscrizione (libretto di pensione)

N. B. - Il fascicolo contiene 2 scontrini. Ciascun scontrino dà diritto all'acquisto di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 5 valido per il solo titolare

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA
RAPPRESENTANZA PROVINCIALE
CONCESSIONE SPECIALE VIII
MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO
Serie N.
CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N.
VALE SOLO PER L'ANNO
Sig.
nato a
domiciliato
DURATA DELL'ASSEGNO

Frontespizio - (formato cm. 10 x 15)
Colore giallo camoscio

N. B. - Invece di Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, figurerà per i Mutilati per servizio, la Amministrazione statale che ha provveduto alla liquidazione della pensione. Il fondo litografato porterà, quando del caso, la dicitura: «Mutilati ed Invalidi per servizio» anzichè «Mutilati ed Invalidi di Guerra».

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA
RAPPRESENTANZA PROVINCIALE
di
CONCESSIONE SPECIALE VIII
MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO
CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N.
Serie N.
SCONTRINO N.
VALE SOLO PER L'ANNO
VIAGGIO IN .... CLASSE
da
a
del Signor
residente a
li
FIRMA

Scontrino
(recto - formato cm. 10 x 15)
Colore giallo camoscio

Emesso biglietto
N.
bollo della biglietteria

Scontrino
(verso - formato cm. 10 x 15)
Colore bianco

MODELLO N. **41**

CONCESSIONE SPECIALE VIII

LIBRETTO PER SCONTRINI BAGAGLI - GRANDI INVALIDI DI GUERRA

Modello della copertina del libretto
(esterno - formato cm. 15,5 x 11)
Colore blu

Modello della copertina del libretto
(interno - formato cm. 15,5 x 11)
Colore blu

Modello degli scontrini connessi alla copertina

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA

VIAGGI
dei grandi Invalidi di Guerra
VIAGGI IN NUMERO ILLIMITATO
BAGAGLI

Libretto N. .... Mod. ....

Signor ....

....

nato a ....

.... il ....

Emesso il .... 19....

Il Contabile Generale

....

Frontespizio
(formato cm. 6,5 x 10)
Colore giallo camoscio

Scontrino N. .... il .... 19....

Bagaglio kg. .... da .... a ....

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

Libretto N. .... Scontrino N.

CONCESSIONE LIMITATA A QUATTRO VIAGGI ANNUI DI CORSA SEMPLICE

Valevole per l'anno ....

BAGAGLI
dei grandi Invalidi di Guerra

Trasporto di kg: ....

da ....

a ....

via ....

.................., li .... 19.....

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5 x 10)
Colore bianco

Peso riconosciuto

Kg. ....

Emessa la bolletta

N. ....

Bollo a calendario della stazione

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5 x 10)
Colore bianco

Nota: Il frontespizio del blocchetto scontrini connesso alla copertina porterà l'indicazione "Viaggi in numero illimitato" oppure "Concessione limitata a quattro viaggi annui di corsa semplice" a seconda che siano rispettivamente intestati a persone che fruiscono di viaggi illimitati o limitati.

MODELLO N. 41 bis

CONCESSIONE SPECIALE VIII

LIBRETTO PER SCONTRINI BAGAGLI - GRANDI INVALIDI PER SERVIZIO

REPUBBLICA ITALIANA

VIAGGI
dei
Grandi Invalidi per Servizio

LIBRETTO
per
SCONTRINI BAGAGLI

Modello della copertina del libretto

(esterno - formato cm. 15,5 x 11 colore blu)

Modello della copertina del libretto

(interno - formato cm. 15,5 x 11)

TRASPORTO DEI BAGAGLI

La concessione è limitata al trasporto gratuito a bagaglio registrato di speciali apparecchi di locomozione per persone impedite (carrozzelle, tricicli e simili) anche se muniti di motore.

Tra i mezzi in parola devono essere comprese le motoleggere, anche a due ruote, di cui gli invalidi si servono, in sostituzione delle carrozzelle, per i necessari spostamenti, alle seguenti condizioni:

a) che il mezzo risulti di proprietà dell'invalido;
b) che il trasporto del mezzo sia contemporaneo al viaggio dell'interessato.

Modello degli scontrini connessi alla copertina

MINISTERO Direz. Gen.
--------- ---------

VIAGGI
dei Grandi Invalidi per Serv.
BAGAGLI

Libretto Mod. ...... N° ......
Signor ....
nato a ....
il ....
Via ....
.... li .... 19..

Il Funzionario responsabile
....

Frontespizio
(formato cm. 6,5x10)
(color camoscio)

Scontrino N. ... Bagaglio Kg. ... Li ... da ... a ... 19...

Ministero ....
Direz. Gen. ....

Libretto Mod. .. N° ..
Scontrino N° ....
valevole per l'anno ...

BAGAGLI
dei Grandi Inv. p. Serv.

Trasporto di Kg. ...
da ....
a ....
via ....
...... li ... 19...

Scontrino
(recto formato cm. 6,5x10)

Peso riconosciuto
Kg. ....
Emesso lo scontrino
N. ....
....
Bollo comp. della staz.

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5x10)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 42

TAGLIANDO A

Concessione Speciale IX

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI GUERRA

Invalidi di guerra o per servizio inviati in ospedali, officine ortopediche e altri stabilimenti

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO } (*)

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di ....

rilasciata all'Invalido di guerra (o per servizio) e persona d'accompagnamento (1) *retroindicat.... viaggiant.... in* (2) .. *classe.*

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) .... *li* 19

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

Il (4) ....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(*) Cancellare l'indicazione non occorrente.

(1) Quando ne sia stata riconosciuta la necessità. — (2) Indicare la classe. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma del Consigliere Delegato Provinciale, o del Capo del Servizio Sanitario della Sede Centrale, dell'Opera.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO B

Concessione Speciale IX

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI GUERRA

Invalidi di guerra o per servizio inviati in ospedali, officine ortopediche e altri stabilimenti

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO } (*)

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di ....

rilasciata all'Invalido di guerra (o per servizio) e persona d'accompagnamento (1) *retroindicat.... viaggiant.... in* (2) *classe.*

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) .... *li* 19

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

Il (4) ....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(*) Cancellare l'indicazione non occorrente.

(1) Quando ne sia stata riconosciuta la necessità. — (2) Indicare la classe. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualità e firma del Consigliere Delegato Provinciale, o del Capo del Servizio Sanitario della Sede Centrale, dell'Opera.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(Recto)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore verde chiaro

MODELLO N. 43

TAGLIANDO A

Concessione Speciale X

Minorenni od interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della Guerra o per servizio.

COMITATO PROVINCIALE di ....

RICHIESTA N. .... FASCICOLO N. ....

PEL VIAGGIO GRATUITO
in seconda classe

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO*

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di N. (1) .... *orfan*... *e N.* (1) ....

person... *d'accompagnamento a tergo indicat*...,

viaggiant... *per* (2) ....

....

(3) ...., *li* .... *19*.....

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE

....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

(1) In tutte lettere.
(2) Motivo del viaggio.
(3) Luogo e data del rilascio.

(*) Per i viaggi isolati degli accompagnatori.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO B

Concessione Speciale X

Minorenni od interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della Guerra o per servizio.

COMITATO PROVINCIALE di ....

RICHIESTA N. .... FASCICOLO N. ....

PEL VIAGGIO GRATUITO
in seconda classe

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO*

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di N. (1) .... *orfan*... *e N.* (1) ....

person... *d'accompagnamento a tergo indicat*...,

viaggiant... *per* (2) ....

....

(3) ...., *li* .... *19*.....

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE

....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

(1) In tutte lettere.
(2) Motivo del viaggio.
(3) Luogo e data del rilascio.

(*) Per i viaggi isolati degli accompagnatori.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(Recto)

Concessione Speciale X Colore verde chiaro **Modello N. 43**

Cognome e nome degli orfani	Età anni

Persone d'accompagnamento

AVVERTENZE

1. - Le richieste devono essere presentate alla stazione ferroviaria della località di partenza, la quale tratterrà il tagliando A e, restituendo il tagliando B all'esibitore, gli consegnerà, senza pagamento di tasse, il biglietto di viaggio per le persone indicate sulla presente.
2. - In quanto non è diversamente disposto con le norme sopra riportate valgono, per l'uso delle richieste e la effettuazione dei viaggi, le disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

Cognome e nome degli orfani	Età anni

Persone d'accompagnamento

AVVERTENZE

1. - Le richieste devono essere presentate alla stazione ferroviaria della località di partenza, la quale tratterrà il presente tagliando e, restituendo il tagliando B all'esibitore, gli consegnerà, senza pagamento di tasse, il biglietto di viaggio per le persone indicate sulla presente.
2. - In quanto non è diversamente disposto con le norme sopra riportate valgono, per l'uso delle richieste e la effettuazione dei viaggi, le disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

(Verso)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 44

TAGLIANDO A

Concessione Speciale XI

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (2) .... *adulti nominati a tergo e viaggianti in* ...... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) ...., *li* .... *19*......

Bollo del Comitato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(1) Titolo e sede del Comitato. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Concessione Speciale XI

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (2) .... *adulti nominati a tergo e viaggianti in* ...... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) ...., *li* .... *19*......

Bollo del Comitato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto N ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede del Comitato. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 45

Concessione Speciale XI

CROCE ROSSA ITALIANA

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1) ....

(2) ....

RICHIESTA N. REGISTRO N. ....

Trasporto da *a*

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.

(3) ... *lì* .... *19*.....

Bollo d'Ufficio *Il* (4) ....

ANNOTAZIONI

Bollo composto della Stazione *Eseguita la spedizione col N* ....

(1) Comitato o Sotto Comitato che rilascia la richiesta. — (2) Unità che effettua la spedizione. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

---

(2) ....

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. ...... **(BAGAGLI)**

Trasporto da *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.

Bollo composto della Stazione *Riscosse L.* ....

Da restituire all esibitore

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore giallo paglierino

MODELLO N. 46

Concessione Speciale XI

CROCE ROSSA ITALIANA

SPEDIZIONE (1)

(2) ....

(3) .... (4) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (5)

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli	Natura della merce	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'ufficio

(6) .... *lì* .... 19 ...

Il (7) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) A carro o in piccole partite. — (2) Comitato o Sottocomitato che rilascia la richiesta. — (3) Unità che effettua la spedizione. — (4) Unità destinataria. — (5) A velocità ordinaria o a resa accelerata. — (6) Luogo e data del rilascio. — (7) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore bianco

MODELLO N. 47

TAGLIANDO A

Concessione Speciale XII

EQUIPAGGI
DELLE NAVI MERCANTILI ITALIANE
(TARIFFA N. 3)

RICHIESTA N. ......

VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE

in .... *classe*

dalla stazione di

alla stazione di

via ......

Rilasciato per viaggio di licenza del marittimo

sig. (1) ......

......

munito del libretto di navigazione N.

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

......, *li* ...... *19* ......

Bollo della Capitaneria di porto

IL COMANDANTE DEL PORTO

Rilasciato il biglietto N. ......

Bollo composto dalla stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del titolare di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. Il viaggiatore deve esibire durante il viaggio, unitamente al biglietto, il tagliando B della presente richiesta.
3. Per l'identificazione personale dovrà essere esibito il libretto personale di navigazione.
4. La presente richiesta deve essere utilizzata entro 60 giorni dalla data del rilascio.

(1) Cognome e nome, grado o qualifica, numero di matricola, compartimento di iscrizione.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Concessione Speciale XII

EQUIPAGGI
DELLE NAVI MERCANTILI ITALIANE
(TARIFFA N. 3)

RICHIESTA N. ......

VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE

in .... *classe*

dalla stazione di ......

alla stazione di ......

via ......

Rilasciato per viaggio di licenza del marittimo

sig. (1) ......

......

munito del libretto di navigazione N. ......

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

......, *li* ...... *19* ......

Bollo della Capitaneria di porto

IL COMANDANTE DEL PORTO

Rilasciato il biglietto N. ......

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del titolare di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. Il viaggiatore deve esibire durante il viaggio, unitamente al biglietto, il presente tagliando B.
3. Per l'identificazione personale dovrà essere esibito il libretto personale di navigazione.
4. La presente richiesta deve essere utilizzata entro 60 giorni dalla data del rilascio.

(1) Cognome e nome, grado o qualifica, numero di matricola, compartimento di iscrizione.

Da restituire, vidimato dalla stazione, al viaggiatore

(Recto)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore rosa

MODELLO N. 48

Concessione Speciale LI

PIANTE E PARTI DI PIANTE - PIANTINE E SEMI FORESTALI - MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI - BESTIAME

SPEDIZIONE (1) ....

(2) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (3)

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(4) .... *li* .... *19*.....

IL (5) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) A carro o in piccole partite. — (2) Ufficio che rilascia la richiesta e cioè: Ispettorati Provinciali di Agricoltura, Consorzi Provinciali ortoflorofrutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, Istituti Sperimentali per l'ovicoltura e l'oleificio, Stazioni Sperimentali Agrarie, Osservatori di fitopatologia; Vivai di viti americane (per le piante e parti di piante, le macchine ed attrezzi agricoli); Vivai dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (per le piantine di pioppo e di altre essenze da cellulosa); Vivai dell'Ente Nazionale Serico (per le piantine di gelso), Corpo Nazionale Forestale (per le piantine e semi forestali); Istituti zootecnici e Ispettorati Provinciali di Agricoltura (per il bestiame). — (3) A velocità ordinaria o a resa accelerata. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140
Colore bianco

MODELLO N. 49

Concessione Speciale LII

ENTI E CASE DI LAVORO PER I CIECHI

RICHIESTA N. ......

Trasporto da .... *a* *a* (1)

Mittente ......

Destinatario ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli	Natura della merce	Marche e numeri dei colli	Peso in Kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

, *li* *19*

Bollo (2) IL PRESIDENTE (2)

....

(1) Velocità ordinaria o con resa accelerata.
(2) Degli Enti o delle Cooperative citati al punto 1 lettera *a*) della Concessione LII. La richiesta deve essere rilasciata dal Presidente di tali Enti o da persona legalmente delegata a sostituirlo, anche se trattasi di trasporti da o per laboratori di Istituti pubblici o privati, aventi titolo alla concessione.

Da allegare al documento di trasporto